

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 OTTOBRE 2013**

L'anno duemilatredecim, addì 30 del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 71887 pos. II/8 del 24 ottobre 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Progetto Carta dello studente
- 3) Modifica importi impegni residui su fondi con vincolo di destinazione
- 4) Proposta modifiche al regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo
- 5) Assegnazione spazi al Dipartimento di Scienze della Terra all'interno del fabbricato denominato "Villino Donati" posto a Firenze, in Largo E. Fermi, 2
- 6) Accordi tra l'Azienda DSU Toscana e l'Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e stipula di Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus per il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D. Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i
- 7) Programma Triennale 2013/2015 - Anno 2013 - Approvazione variazioni
- 8) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori 2014
- 9) Costituzione del "fondo unico" sul Bilancio di Ateneo per "gli utili su progetti di ricerca certificati", e attivazione delle procedure di reclutamento per cinque posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, di cui all'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 10) Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
- 11) Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 12) Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico - amministrativo - Approvazione ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto di Ateneo
- 13) Regolamento di Ateneo per l'istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 *bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Approvazione ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto
- 14) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni, del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3
- 15) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni, del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3
- 16) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni, del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3
- 17) Programmazione del personale docente dei Dipartimenti
- 18) Insegnamenti presso sedi decentrate per i quali sia in atto una specifica convenzione - Maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria dei Ricercatori
- 19) Nomina del rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio CNIT
- 20) Nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio CINBO
- 21) Nomina del rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio CINFAI
- 22) Nomina del rappresentante nel Comitato tecnico e nel Consiglio Consortile del Consorzio CINECA
- 23) Chiusura del Centro Studi "Condominio e Locazione"
- 24) Chiusura del Centro interdipartimentale di ricerca sulle organizzazioni sociali
- 25) Regolamento per le riviste scientifiche dell'Ateneo
- 26) Modifiche al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con D.R., 23 luglio 2012, n. 621, prot. n. 97284 e successivamente modificato con D.R., 17 luglio 2013, n. 721, prot. n. 50966
- 27) Contratto preliminare di compravendita e affitto relativo al complesso immobiliare denominato "S.Cresci", posto in località S.Cresci in Valcava, nel comune di Borgo S.Lorenzo
- 28) Proposta di Costituzione "Associazione Cluster Trasporti Italia 2020"
- 29) Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Perugia per la realizzazione del master in Urologia ginecologica
- 30) Dottorato di ricerca - approvazione della convenzione con la Regione Toscana per i progetti Pegaso 2013 dei dottorati costituiti in ATS
- 31) Accordo quadro tra Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi nell'ambito dei progetti di ricerca nell'area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti pubblici e/o

privati nazionali e/o internazionali

- 32) Approvazione di un nuovo schema quadro per la stipula di accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere e del fac-simile di Protocollo attuativo
- 33) Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo – Nuovo regolamento

O M I S S I S

Il **Rettore** informa che si rende necessario ritirare dall'O.D.G. il seguente punto 8:

- "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori" poiché necessita di ulteriore istruzione.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

O M I S S I S

3) Delibera CRUI – 16 ottobre 2013

O M I S S I S

Il Consiglio concorda con il Rettore e l'argomento, tenuto conto delle questioni da trattare, viene inserito al punto 4 bis dell'ordine del giorno.

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**PROGETTO CARTA DELLO STUDENTE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- udita la relazione del Direttore generale;
- presa visione della documentazione allegata;
- considerato che il Progetto si muove nella direzione, auspicata dal Legislatore e coerente con gli indirizzi strategici dell'Ateneo, della c.d. "Amministrazione digitale";
- preso atto della proposta di procedere nella direzione dell'adozione della Carta dello studente;
- ritenuto opportuno chiarire, in prima istanza, quali siano gli obiettivi che l'ateneo intende perseguire;
- valutata positivamente la proposta di coinvolgere nel processo anche gli altri enti territoriali che offrono servizi agli studenti;
- ritenuto altresì opportuno valutare, in seguito, se sia più opportuno interagire direttamente con la banca tesoriere dell'Università o con il sistema bancario nel suo complesso tramite la pubblicazione di un bando,

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione predisposta dal Direttore generale inerente "il Progetto Carta dello studente";
2. di dare mandato al Direttore Generale e al Dirigente dell'Area Affari generali, istituzionali e legali di individuare, coinvolgendo anche eventuali consiglieri interessati, gli obiettivi che l'Ateneo intende perseguire dotando gli studenti della "Carta dello studente";
3. di verificare attraverso l'attivazione di un tavolo di confronto, al quale saranno invitati sia la Regione che il Comune di Firenze, la possibilità di prevedere una "Carta dello studente", rilasciata dall'Università, attraverso la quale gli studenti potranno accedere anche ai servizi della Regione e del Comune che li riguardano;
4. di valutare successivamente, non appena saranno definite le questioni sopra evidenziate, l'opportunità di pubblicare un bando aperto al sistema bancario nel suo complesso, anziché riferirsi direttamente al tesoriere, per la gestione delle suddette carte dello studente.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**MODIFICA IMPORTI IMPEGNI RESIDUI SU FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- vista la disciplina transitoria per la formazione e la gestione del bilancio unico di ateneo in contabilità finanziaria adottata con Decreto rettorale n. 125841 del 12 dicembre 2012;
- tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo di Ateneo per l'esercizio 2012;
- tenuto conto delle risultanze dei conti consuntivi 2012 delle altre strutture di ateneo dotate di autonomia di bilancio;
- visto bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2013;
- richiamata la precedente delibera del 28 giugno 2013;
- preso atto delle richieste di modifica di impegni residui pervenute da parte delle strutture dotate di autonomia gestionale;
- richiamato quanto illustrato nell'istruzione della presente pratica,

approva

- 1) le modifiche degli impegni come risulta dall'elenco allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. A);

- 2) l'assestamento del bilancio preventivo di ateneo per l'esercizio 2013 e l'importo di crediti, debiti e somme a destinazione vincolata come risulta dallo schema allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. B). Sul punto 4 dell'O.D.G. «**PROPOSTA MODIFICHE AL REGOLAMENTO MISSIONI E RIMBORSI SPESE DI ATENEO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la soppressione delle diarie da corrispondere al personale inviato in missione all'estero, come quantificate dal DM Tesoro 27 agosto 1998 e successivamente ridotte dall'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248;
- visto che il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che la regolamentazione del limite massimo del rimborso giornaliero per le spese di vitto e di alloggio per il personale inviato in missione all'estero venga adottata con decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero per l'economia e delle finanze;
- visto il decreto interministeriale 23 marzo 2011;
- visto il Regolamento missioni e rimborsi spese emanato con decreto rettorale n. 330 (prot. 25827) del 10 aprile 2012;
- preso atto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 13 settembre 2013;
- preso atto del parere della Commissione Affari Generali e Normativi del 19 settembre 2013;
- preso atto del parere del Senato Accademico del 9 ottobre 2013,

APPROVA

il Regolamento missioni e rimborsi spese il cui testo, nella nuova formulazione, viene di seguito riportato.

REGOLAMENTO MISSIONI E RIMBORSI SPESE

articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, disciplina:
- a) lo svolgimento delle missioni ed il relativo trattamento economico del personale dipendente dell'Università degli Studi di Firenze;
 - b) il rimborso spese dei soggetti esterni all'Università.

articolo 2

Definizioni

1. Per missione s'intende l'attività lavorativa svolta nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, al di fuori della sede di servizio, sia sul territorio nazionale che su quello estero.
2. Per rimborso spese s'intende l'erogazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati secondo quanto specificato nel presente regolamento, nonché dalle norme legislative e/o regolamentari applicabili all'Università e vigenti all'epoca della missione.
3. Per personale dipendente si intendono: professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici sia a tempo indeterminato che determinato.
4. Ai soli fini del presente regolamento sono assimilati al personale dipendente i borsisti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i lavoratori parasubordinati dell'Università degli Studi di Firenze.
5. Per firma si intende sia la firma autografa sia quella apposta per via telematica basata sulla identificazione del firmatario attraverso le credenziali di Ateneo.

articolo 3

Autorizzazione

1. L'autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito atto scritto firmato prima che essa abbia inizio. Viene concessa, su richiesta dell'interessato inoltrata anche per via telematica o a seguito di incarico, previa verifica della disponibilità di copertura della relativa spesa e della connessione fra l'oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati. Qualora l'imputazione della spesa gravi sui fondi di ricerca, è necessario verificare, altresì, il formale inserimento dell'interessato nel relativo progetto, se questo prevede i collaboratori fin dall'inizio. L'autorizzazione è necessaria, al fine di garantire la copertura assicurativa, anche qualora sia previsto che le spese di missione siano rimborsate da terzi.
 - 1bis. L'autorizzazione alla missione è disposta dal responsabile della struttura cui afferisce il richiedente e vistata dall'assegnatario dei fondi su cui grava la spesa. Qualora i fondi siano di pertinenza di un'unità amministrativa diversa da quella di afferenza è necessaria anche la firma del responsabile del centro di spesa su cui graverà il costo.
 - 1ter. Possono essere autorizzate missioni cumulative e/o continuative.
2. Il rettore, il direttore generale, i prorettori, i direttori di dipartimento, i direttori/presidenti dei singoli centri di

responsabilità, in luogo dell'autorizzazione, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, la necessità di compiere la missione.

3. Le missioni svolte da personale tecnico-amministrativo di durata superiore a 30 giorni devono essere espressamente autorizzate dal direttore generale.

4. Dal provvedimento deve risultare:

- nome e cognome;
- qualifica e rapporto con l'Ateneo;
- località di missione;
- giorno ed ora presunta di inizio e fine missione;
- esaustiva descrizione dell'oggetto della missione;
- mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari;
- fondo sul quale deve gravare la spesa.

5. Della veridicità e completezza dei dati forniti nell'atto di autorizzazione sono responsabili coloro che lo sottoscrivono, ciascuno per la parte di propria competenza.

6. Le spese per missioni che, sulla base delle indicazioni contenute nell'incarico e nell'autorizzazione, si prevede possano superare l'importo di € 7.000,00, se gravanti sul budget della Struttura amministrativa di Ateneo, sono sottoposte a cura del responsabile dell'area servizi economici e finanziari all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; se invece tali spese gravano sul budget degli altri centri di spesa, le stesse saranno sottoposte, a cura del responsabile amministrativo, all'autorizzazione del competente organo collegiale. Ciascuna unità amministrativa può stabilire, con atto deliberativo, un importo inferiore.

7. L'autorizzazione a compiere una missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

8. La richiesta di liquidazione da parte dell'interessato implica la sua dichiarazione di aver svolto la missione come previsto nell'atto autorizzativo, a meno che l'interessato stesso non dichiari per iscritto eventuali difformità spiegandone i motivi.

9. Il personale dell'Università degli Studi di Firenze non può compiere missioni se collocato in congedo, aspettativa, in ferie o assente per malattia. Restano salve le norme che regolano il congedo per motivi di studio del personale docente (art. 10 legge 311/1958; art. 8 legge 349/1958 e art. 17 DPR 382/1980).

10. Si può prescindere dall'autorizzazione preventiva nel caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della missione. In questi casi l'autorizzazione deve essere comunque richiesta, con i mezzi disponibili, in tempi successivi ed è soggetta a ratifica.

articolo 4

Soggetti esterni

1. Per soggetti esterni all'Università degli Studi di Firenze si intendono:

- a) i dipendenti di altre università, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell'Ateneo di provenienza;
- b) i dipendenti di Amministrazioni dello Stato o altri Enti Pubblici, ai quali è riconosciuto il trattamento congruo alla qualifica rivestita nell'Amministrazione di provenienza;
- c) il personale dell'Università degli Studi di Firenze collocato a riposo cui spetta il trattamento per la qualifica rivestita alla data di cessazione;
- d) i professori a contratto dell'Università degli Studi di Firenze, assimilabili alla fascia B della tabella allegata;
- e) i soggetti esterni inseriti formalmente in progetti di ricerca e/o didattica, alla fascia B della tabella allegata;
- f) l'accompagnatore di persona diversamente abile, equiparato alla categoria e al ruolo della persona accompagnata;
- g) i rappresentanti degli studenti in organi accademici dell'Università degli Studi di Firenze, assimilabili alla fascia B della tabella allegata;
- h) gli studenti, come individuati dal Regolamento Didattico di Ateneo, che svolgono attività funzionalmente connesse alla didattica, assimilabili alla fascia B della tabella allegata;
- i) i volontari servizio civile dell'Università degli Studi di Firenze, assimilabili alla fascia B della tabella allegata.

2. Tra i soggetti esterni rientrano inoltre:

- a) gli esperti italiani e stranieri chiamati a far parte di collegi, commissioni di concorso o esame nominati con apposito decreto, comitati di indirizzo di progetti di ricerca e didattica nominati con apposito decreto o delibera degli organi collegiali o accordo di partnership nell'ambito di progetti di ricerca, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell'eventuale Ateneo di provenienza altrimenti assimilabili alla fascia B della tabella allegata;
- b) gli esperti esterni incaricati alla tenuta di seminari, lezioni e corsi di formazione, ai quali è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell'eventuale Ateneo di provenienza altrimenti assimilabili alla fascia B della tabella allegata.
- c) *visiting professors* e/o *researchers* appartenenti ad Università straniera o ad altri enti di ricerca ai quali è

riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell'Ente di provenienza altrimenti assimilabili alla fascia B della tabella allegata.

articolo 5

Imputazione della spesa

1. Le spese per le missioni gravano sui fondi disponibili delle Unità Amministrative. Lo scopo per cui la missione è effettuata deve essere attinente alla destinazione dei fondi impiegati.
2. E' consentita l'imputazione dei rimborsi relativi alla missione anche su più fondi, purché sia sempre verificabile la compatibilità tra l'oggetto della missione e la finalizzazione di ogni fondo. La compatibilità, se non immediatamente rilevabile, può essere dichiarata dal titolare/responsabile dei fondi.

articolo 6

Durata della missione e distanza dalla sede di servizio

1. Il diritto al rimborso delle spese si acquisisce quando la missione si prolunghi per almeno 4 ore in località distanti più di 10 km dalla sede di servizio.
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli spostamenti all'interno del Comune di Firenze e/o per raggiungere la sede di servizio dell'interessato, ovvero da e per le sedi decentrate dell'Università di Firenze.
3. La durata della missione deve essere strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e dai tempi necessari per lo svolgimento della stessa.
4. Il personale inviato in missione in località raggiungibili in meno di 90 minuti dalla sede di servizio, è tenuto a rientrare giornalmente in sede. Il pernottamento fuori sede potrà essere autorizzato qualora questo comporti un effettivo risparmio per l'amministrazione o quando sussistano oggettive motivazioni in termini di efficienza ed efficacia per il buon svolgimento della missione.

articolo 7

Anticipazione spese di missione

1. Il personale dipendente incaricato di una missione di durata superiore a 24 ore ha facoltà di richiedere un'anticipazione sulle spese da sostenere, presentando richiesta all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio della missione. Tale anticipazione è pari al 75% delle spese complessive previste per la missione, calcolate tenendo conto delle spese di viaggio e alloggio, oltre all'intero costo di iscrizione al convegno.
2. L'utilizzo della carta di credito aziendale costituisce un'anticipazione delle spese di missione e il suo utilizzo è alternativo alla richiesta di anticipo.
3. Qualora la missione non sia svolta o l'importo ricevuto in anticipo ecceda le spese effettivamente sostenute, la restituzione dell'anticipo deve avvenire con la massima tempestività e non oltre i 15 giorni dall'effettuazione o dalla data in cui avrebbe dovuto avere inizio la missione. Analogamente dovrà essere restituito l'importo delle spese sostenute con carta di credito aziendale.
4. Una volta effettuata la missione, il personale che ha ottenuto l'anticipazione della spesa, oppure ha utilizzato la carta di credito aziendale, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla fine della missione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della stessa. In caso di inadempimento da parte dell'interessato, l'ufficio liquidatore comunicherà l'entità dell'importo all'ufficio competente per il recupero del medesimo, con possibilità di rivalsa anche sugli emolumenti futuri da corrispondere.

articolo 8

Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti originali. Ai fini della liquidazione del trattamento economico di missione o del rimborso spese è necessario produrre, a cura dell'interessato, una dichiarazione in cui siano specificati, la destinazione, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione.
- 1bis. I limiti massimi rimborsabili per spese di trasporto, vitto e alloggio ed altro, in relazione alla qualifica del richiedente, sono indicati nelle tabelle allegate.
2. In caso di acquisto "on line" occorre che il documento presentato a rimborso sia intestato al richiedente, accompagnato da una dichiarazione attestante che la spesa è stata effettivamente pagata, che si impegna a non richiedere rimborso a terzi e a riversare il relativo ammontare nel caso in cui gli organi preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile non ritenessero idonea tale dichiarazione.
3. La presentazione di copie, duplicati o dichiarazioni rilasciate da agenzie turistiche, non dà in alcun modo diritto al rimborso delle spese se non corredata, in caso di furto dalla denuncia all'autorità competente, in caso di smarrimento da copia conforme all'originale o adeguata attestazione di norma rilasciata dall'erogatore del servizio.
4. Si può prescindere dalla presentazione della documentazione in originale qualora questa debba essere depositata presso altro soggetto che concorre al rimborso delle spese. In questo caso la documentazione può essere presentata in fotocopia firmata dall'interessato con l'indicazione del soggetto presso cui è reperibile l'originale e dell'importo eventualmente rimborsato da quest'ultimo.
5. Sono rimborsabili i costi di agenzia, fino al massimo stabilito nella tabella allegata per ogni emissione, documentati da regolare fattura o ricevuta fiscale riferita esplicitamente al titolo di viaggio acquistato.

6. Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso di cambio medio riferito al periodo in cui è avvenuta la spesa.

articolo 9

Rimborso delle spese di trasporto

1. Il personale inviato in missione, ove non sia stato formalmente autorizzato ad avvalersi di mezzi di trasporto straordinari, è tenuto ad usare il mezzo ordinario.

2. Non è ammesso il rimborso di multe, sanzioni, penali. Eventuali altri importi relativi a spese per variazioni di orario e/o cambio biglietto possono essere rimborsati se adeguatamente motivati.

3. Sono mezzi di trasporto ordinari: il treno e gli altri mezzi di regolare servizio di linea, quali aereo, nave, autobus urbano ed extraurbano, ovvero servizi di trasporto collettivo da/per gli aeroporti, taxi (limitatamente ai tragitti urbani), mezzi di trasporto dell'Università degli Studi di Firenze e il mezzo proprio limitatamente all'ipotesi di cui al successivo Punto 3.g).

3.a) Treno

E' ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti originali. In caso di acquisto "on line" occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione prevista all'art. 8 comma 2.

Spetta anche il rimborso per l'eventuale pernottamento in relazione alla categoria di appartenenza come da tabella allegata al presente regolamento.

3.b) Aereo

E' ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti e le relative carte d'imbarco. In caso di biglietti aerei acquistati "on line", occorre il biglietto elettronico/conferma di prenotazione intestato al richiedente, con la dichiarazione prevista all'art. 8 comma 2, e le relative carte d'imbarco originali. Il biglietto elettronico deve essere intestato al richiedente con indicata la tratta percorsa, l'importo e la data di viaggio.

In caso di utilizzo del trasporto aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nei limiti di un massimale corrispondente allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell'eventuale indennità di funzione o di altro assegno pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10, per i casi di morte o invalidità permanente.

3.c) Trasporto marittimo

E' ammesso il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione dei documenti, secondo le classi spettanti in ferrovia ed eventuali oneri per prenotazione e tasse. In caso di acquisto "on line" occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione prevista all'art. 8 comma 2. Spetta anche il rimborso per l'eventuale pernottamento in relazione alla categoria di appartenenza, ove applicabile, come da tabella allegata al presente regolamento.

3.d) Mezzi di trasporto urbano ed extraurbano (a titolo esemplificativo: navetta, bus, tram, metro,...).

E' consentito il rimborso delle spese di viaggio per trasporti pubblici urbani nelle località di missione, previa presentazione dei documenti di spesa originali secondo le forme correnti di distribuzione dei biglietti. Se i biglietti di viaggio urbano o extraurbano sono privi del prezzo, occorre allegare una stampa aggiornata scaricabile dal sito internet dell'azienda di trasporti. Sono rimborsabili carnet di viaggio, biglietti giornalieri, pluri-giornalieri o multipli nei casi in cui sia dimostrabile l'economicità per l'Amministrazione.

3.e) Taxi

L'uso del taxi, sia in Italia che all'estero, è consentito nell'area urbana di svolgimento della missione nel limite massimo giornaliero stabilito nella tabella allegata. Il rimborso è ammesso anche per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, entro i limiti giornalieri stabiliti nella tabella allegata, e deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto, l'importo pagato.

Il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi in tragitti extra-urbani, sia in Italia che all'estero, può essere liquidato dietro presentazione di richiesta scritta adeguatamente motivata solo per le seguenti fattispecie:

- in caso di totale mancanza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della località di destinazione;
- in caso di sciopero dei mezzi pubblici;
- in caso risulti economicamente più conveniente;
- in caso di particolari esigenze di servizio da specificare .

Il costo della corsa deve essere supportato da apposito documento conforme alla normativa del luogo ove si fruisce del servizio: in ogni caso, il rimborso non può eccedere il limite giornaliero stabilito nella tabella allegata, fatte salve particolari esigenze di servizio o cause eccezionali che devono essere debitamente giustificate.

3.f) Mezzi di trasporto dell'Università degli Studi di Firenze

Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, per i quali non compete alcuna indennità chilometrica, sarà rimborsata la spesa per il carburante acquistato nel corso della missione, debitamente documentata. E' consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo.

3.g) Mezzo proprio per il raggiungimento dell'aeroporto di Firenze

Consentito limitatamente al rimborso delle spese di parcheggio quando sia economicamente più vantaggioso rispetto al

taxi.

4. Sono considerati mezzi straordinari, il cui uso va sempre preventivamente autorizzato e comunque motivato e documentato dettagliatamente:

- a) il mezzo proprio;
- b) i mezzi noleggiati.

4.a) **Mezzo proprio**

L'uso del mezzo proprio è consentito solo per le missioni da svolgersi nel territorio dell'Unione europea e per il personale dipendente dell'Università degli Studi di Firenze non contrattualizzato ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in legge 30/7/2010 n. 122. L'uso del mezzo proprio è consentito solo per il raggiungimento della destinazione finale della missione, salvo i casi relativi alle attività previste dall'art. 25 del DPR 171/1991.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, è subordinata al rilascio di una dichiarazione che il mezzo di trasporto è in regola e conforme alla normativa del Codice della Strada ed in cui si solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

L'uso del mezzo proprio può essere autorizzato solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La convenienza economica deve essere dimostrata dal richiedente raffrontando la spesa globale che si sosterebbe (spese di viaggio, eventualmente vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo dei mezzi ordinari e quella equivalente per le stesse voci derivante dall'utilizzo del mezzo proprio;
- quando il luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di linea o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione;
- quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, quantomeno, dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza;
- quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio.

Nel caso di uso del mezzo proprio senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

L'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio è pari a 1/5 di un litro di benzina nel periodo di riferimento. Unitamente alla predetta indennità, sono rimborsate le spese di pedaggio autostradale e le spese di parcheggio o garage, se debitamente documentate e funzionali all'interesse pubblico dello svolgimento della missione.

Qualora il pagamento del pedaggio avvenga con l'utilizzo del *Telepass*, la spesa dovrà essere documentata con la presentazione della relativa fattura elettronica o di estratto conto *web*, in quest'ultimo caso deve essere effettuata la dichiarazione prevista all'articolo 8 comma 2.

Il personale esterno di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) e b), se dipendente di pubblica amministrazione, escluso quello contrattualizzato ai sensi del Dlgs 165/2001, qualora intenda utilizzare il mezzo proprio deve presentare specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il personale non dipendente di pubblica amministrazione deve preventivamente rilasciare apposita motivata richiesta per l'utilizzo del mezzo proprio.

Ai soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) e b) spetta il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e documentate, qualora non siano presentati titoli di spesa sarà rimborsato in ogni caso l'equivalente del costo dei biglietti di andata e ritorno del mezzo ordinario.

Per il personale contrattualizzato e per i soggetti di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento, può essere autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio, in presenza delle condizioni richiamate dal successivo art. 10 p. 3 (nota 1), qualora ciò determini un più efficace espletamento dell'attività in termini sia di economicità che di efficienza. In questi casi al personale contrattualizzato può essere riconosciuto un rimborso corrispondente alla somma che avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici, ove esistenti, mentre agli altri soggetti spetta il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e documentate; qualora non siano presentati titoli di spesa sarà rimborsato in ogni caso a questi ultimi l'equivalente del costo dei biglietti di andata e ritorno del mezzo ordinario.

In ogni caso, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta, da parte del personale incaricato alla missione, dalla quale risulti che l'Università è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso. Resta fermo che il mezzo proprio deve essere in regola con le prescritte coperture assicurative obbligatorie in Italia e nei Paesi stranieri attraversati e di destinazione.

4.b) **Mezzo noleggiato**

Per l'utilizzo del mezzo noleggiato l'autorizzazione è concessa al personale dipendente dell'Università degli studi di Firenze in presenza delle stesse motivazioni previste per l'utilizzo del mezzo proprio ed a condizione che il contratto di noleggio preveda la totale copertura assicurativa per il conducente, i passeggeri e per il mezzo stesso. Al personale autorizzato si rimborsano le spese documentate connesse all'utilizzo del mezzo (pedaggi autostradali, ricevuta carburante, parcheggio o garage e spese per conducente aggiuntivo, se anch'egli autorizzato a compiere la stessa missione) dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale originale. Nel caso di uso del mezzo noleggiato senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

5. In caso di utilizzo del mezzo proprio o noleggiato il rimborso delle spese di parcheggio, analiticamente documentate,

è ammesso in esenzione di imposta fino ad un ammontare giornaliero di euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all'estero. Gli eventuali importi eccedenti tali limiti concorrono a formare il reddito e verranno assoggettati alle imposte previste dalla normativa fiscale.

articolo 10

Rimborso spese di vitto e pernottamento

1. Le missioni svolte sia sul territorio nazionale che estero danno diritto al rimborso delle spese di vitto e pernottamento sostenute e documentate.

2. Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento è effettuato per via analitica dietro presentazione dei documenti originali delle spese sostenute.

a) Vitto

Il limite al rimborso giornaliero per i pasti è specificato nelle tabelle allegate.

Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale. Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni. E' prevista l'autocertificazione di scontrino "non parlante" fino a un massimo stabilito nella tabella allegata.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute.

Per il rimborso dei pasti possono essere presentate una o più ricevute o scontrini dai quali si evinca l'acquisto di alimenti o bevande.

b) Pernottamento

Le spese di pernottamento sono rimborsate nei limiti indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

E' ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, mentre nel caso sia utilizzata la camera doppia, non sarà rimborsata la parte dell'importo indicata in fattura a carico della seconda persona; qualora detto importo non sia chiaramente specificato, sarà rimborsata la metà dell'importo in fattura.

Le spese di pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la pensione completa. Nel caso di mezza pensione i limiti di rimborso delle eventuali altre spese di vitto dovranno essere dimezzati. Nel caso di pensione completa non si ha diritto al rimborso di altre spese di vitto.

Se non incluso nel costo del pernottamento può essere ammesso il rimborso della prima colazione: la relativa spesa concorre al raggiungimento del limite previsto per il rimborso delle spese di vitto di cui all'Allegato.

E' consentito il rimborso delle spese di pernottamento in residenza o appartamento per soggiorni superiori a 3 giorni in Italia e 10 all'estero se risulta economicamente più conveniente rispetto al costo medio degli alberghi nella medesima località, da dimostrare preventivamente in sede di autorizzazione. In tal caso deve essere presentata al rimborso quietanza di locazione conforme alla pertinente normativa fiscale (per soggiorni superiori ai 30 giorni è necessario allegare anche il contratto).

In caso di acquisto "on line" occorre la ricevuta elettronica intestata al richiedente con la dichiarazione prevista all'art. 8 comma 2.

Sono rimborsabili le eventuali tasse turistiche o di soggiorno incluse obbligatoriamente nei costi di pernottamento.

Non sono ammesse a rimborso spese sostenute per eventuali servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, ecc.) ad eccezione della connessione internet che, se analiticamente attestata, è rimborsabile in esenzione di imposta fino ad un ammontare giornaliero di euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all'estero. Gli eventuali importi eccedenti tali limiti concorrono a formare il reddito e verranno assoggettati alle imposte previste dalla normativa fiscale.

3. Casi particolari

1. Il compenso forfettario è applicabile per le missioni in Italia quando ricorrano condizioni assimilabili a quelle individuate dall'art. 25 comma 3 del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991 [Nota 1] ovvero quando ci si trova nell'impossibilità di fruire del pasto e/o pernottamento presso strutture e servizi di ristorazione e/o alloggio.

In tal caso, dietro specifica richiesta scritta del personale inviato in missione che evidenzia anche le particolari condizioni che lo giustificano, è consentita, oltre al rimborso delle spese di trasporto documentate secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento, la corresponsione di una somma pari a € 6,00 per ora, fino all'importo massimo previsto dall'art. 51 c. 5 del T.U.I.R. per le missioni in Italia.

2. Quando si organizzino convegni che prevedono l'intervento, in veste di relatori non remunerati, di soggetti esterni ospiti dell'Università di Firenze, è ammessa la possibilità di ragionevole deroga alle norme sul rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio previste dal presente Regolamento, su esplicita richiesta da parte degli organizzatori al responsabile della struttura di appartenenza.

articolo 11

Trattamento alternativo di missione

1. Il personale dipendente può richiedere preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni all'estero superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
3. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e fino al massimo del 90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione delle spese di viaggio.
5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta.

articolo 12

Altre spese

a) Iscrizioni

Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l'iscrizione a convegni e corsi di formazione, ivi comprese le eventuali quote di associazione all'ente organizzatore e le eventuali commissioni per l'esecuzione dei pagamenti. Qualora la quota d'iscrizione sia comprensiva del vitto e/o del pernottamento, occorre esporre il dettaglio delle prestazioni e la corrispondente spesa nel documento presentato al rimborso. In mancanza di tale dettaglio, sarà cura del richiedente, farsi rilasciare dall'ente stesso o dalla segreteria organizzativa una dichiarazione integrativa.

b) Visti consolari

E' consentito il rimborso dell'intero ammontare delle spese per i visti consolari e delle spese di intermediazione.

c) Vaccinazioni

E' consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale.

d) Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero per attività lavorativa è assicurata dal Ministero della Sanità dal DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni.

Non sono ammesse al rimborso polizze assicurative per l'assistenza sanitaria fatti salvi i Paesi in cui non sono state stipulate le convenzioni previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria.

e) Assicurazioni

E' consentito il rimborso del costo dell'assicurazione per bagagli e strumentazione al seguito.

articolo 13

Missioni autorizzate e non effettuate

1. In caso di missioni autorizzate e non più effettuate per cause di forza maggiore debitamente documentate o eventuali eventi fortuiti non definibili, possono essere rimborsate quelle spese già sostenute che non sono restituite da chi le ha incassate oppure le eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi. Sarà cura dell'interessato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per poterne ottenere il rimborso mediante l'esibizione delle tempestive comunicazioni a chi di competenza dell'impossibilità a compiere la missione.

articolo 14

Convenzioni

1. L'Università di Firenze può stipulare convenzioni con agenzie, società alberghiere o di ristoro, società di autonoleggio, società che gestiscono trasporti allo scopo di ottenere condizioni più favorevoli per i servizi offerti, dandone adeguata comunicazione sia ai dipendenti che alle strutture amministrative.

articolo 15

Controllo economico della spesa

1. I responsabili delle strutture devono vigilare ed adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di contenere la spesa e verificare, oltre al rispetto dei limiti previsti nel presente regolamento, che le spese siano congrue anche con riferimento alle località di missione.
2. In base al principio del controllo economico della spesa, il Responsabile della struttura potrà autorizzare anche il rimborso di particolari spese di viaggio e alloggio che per loro natura non sono disciplinate nel presente regolamento, ma che consentono un evidente risparmio documentato per l'amministrazione.

3. Gli uffici preposti al controllo di gestione verificano periodicamente i tempi mediamente impiegati dalle varie strutture per la liquidazione delle missioni.

articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme nel tempo vigenti.
2. Quando previsti nei relativi contratti e convenzioni conseguenti a bandi competitivi di organismi nazionali e internazionali, sono ammessi, su formale richiesta del titolare dei finanziamenti interessati, trattamenti di missione o modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento, fatte comunque salve le procedure di autorizzazione e rendicontazione previste nei contratti e nelle convenzioni stessi.

[Nota 1]

D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 Art. 25 Comma 3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza, attività epidemiologiche e biomediche;
- b) attività di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche;
- c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- d) attività di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attività continuative in galleria;
- e) attività oceanografiche.

ALLEGATO: Limiti di spesa rimborsabili

FASCIA	SPESE ALLOGGIO (massimo per notte rimborsabile)		SPESE PASTI IN ITALIA (massimo giornaliero rimborsabile) (**)	CLASSE TRENO	PERNOTTAMENTO IN TRENO	CLASSE AEREO (****)
	ITALIA(*)	ESTERO				
A (Professori I e II fascia e Dirigenti)	€ 175,00	I categoria, non di lusso	€ 85,00 (***)	1°	WL SINGOLO	Economica
B (rimanente personale)		II categoria	€ 70,00 (***)	2°	WL DOPPIO	Economica
Massimo rimborsabile	Agenzia di viaggi	Taxi (urbano)	Taxi (extraurbano)	Autocertificazione scontrini		
Euro	30	25 /giorno	90 /giorno	10 /giorno		

Note:

(*) per le missioni in Italia entro il limite di 175,00 € per notte (salvo un limite più basso eventualmente fissato nell'incarico di missione)

(**) il limite massimo giornaliero viene ridotto del 50% in caso si abbia diritto alla consumazione di 1 solo pasto in relazione alla durata della missione

(***) salvo un limite più basso eventualmente fissato nell'incarico di missione

(****) Business Class per voli transcontinentali superiori alle cinque ore (L. 148 del 14/9/2011)

SPESE DI VITTO ALL'ESTERO

1. per i dirigenti e i professori di I e II fascia: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla **tabella B**, classe 1 (i paesi sono accorpati in 7 Aree – **tabella A**);

2. per il rimanente personale: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla **tabella B**, classe 2 (i paesi sono accorpati in 7 Aree – **tabella A**).

Classificazione per aree paesi esteri

A	Afghanistan			
A	Iran			
A	Bulgaria			
A	Australia			
A	Malta			

A	Nauru Rep.			
A	Papua Nuova Guinea			
A	Grecia			
A	Spagna			
A	Portogallo			
A	Eritrea			
A	Etiopia			
A	Gibuti			
A	Romania			
A	Ungheria			
A	Ruanda			
A	Siria			
A	Somalia			
A	Uganda			
A	Zimbabwe			
A	Botswana			
A	Burundi			
A	Mozambico			
A	Cipro			
A	Comore			
B	Spagna - Madrid			
B	Kirghizistan			
B	Lettonia			
B	Azerbaigian			
B	Lituania			
B	Moldavia			
B	Russia - Federazione Russa			
B	Tagikistan			
B	Turkmenistan			
B	Ucraina			
B	Uzbekistan			
B	Bielorussia			
B	Estonia			
B	Georgia			
B	Armenia			
B	Kazakistan			
B	Canada			

B	Slovacchia			
B	Ceca Repubblica			
B	Egitto			
B	Irlanda			
B	Kiribati			
B	Nuova Caledonia			
B	Nuova Zelanda			
B	Salomone			
B	Samoa			
B	Tonga			
B	Tuvalu			
B	Vanuatu			
B	Costa Rica			
B	Figi			
B	Madagascar			
B	Malawi			
B	Maldive			
B	Maurizio			
B	Monaco (Principato)			
B	Seicelle			
B	Zambia			
B	Iraq			
B	Kenia			
B	Pakistan			
B	Bangladesh			
B	Sri Lanka			
B	Uruguay			
B	Angola			
B	Finlandia			
B	Lesotho			
B	Messico			
B	Namibia			
B	Polonia			
B	Sudafricana Repubbl.			
B	Swaziland			
B	Tanzania			
B	Cile			

B	Cuba			
B	Giamaica			
B	Guatemala			
B	Honduras			
B	Islanda			
B	Cina Rep. Popolare			
B	Finlandia - Helsinki			
B	Nepal			
B	India			
C	Bahama			
C	Nicaragua			
C	Barbados			
C	Saint - Lucia			
C	Saint - Vincente e Grenadine			
C	Belize			
C	Bhutan			
C	Colombia			
C	Dominicana Repubblica			
C	Dominica			
C	El Salvador			
C	Grenada			
C	Haiti			
C	Israele			
C	Sudan			
C	Malaysia			
C	Filippine			
C	Hong Kong			
C	Macedonia			
C	Paraguay			
C	Serbia e Montenegro			
C	Slovenia			
C	Albania			
C	Birmania			
C	Bosnia ed Erzegovina			
C	Cina Taiwan			
C	Corea del Nord			
C	Croazia			

C	Ecuador			
C	Giordania			
C	Svezia			
C	Norvegia			
C	Marocco			
C	Mongolia			
C	Panama			
C	Tunisia			
C	Corea del Sud			
C	Francia			
C	Gran Bretagna			
C	Liberia			
C	Singapore			
C	Benin			
C	Cambogia			
C	Argentina			
C	Danimarca			
C	Perù			
C	Thailandia			
C	Bolivia			
C	Indonesia			
C	Russia - Fed. Russa Mosca			
C	Turchia			
D	Mali			
D	Niger			
D	Senegal			
D	Togo			
D	Burkina			
D	Algeria			
D	Capo Verde			
D	Viet Nam			
D	Gran Bretagna - Londra			
D	Sierra Leone			
D	Camerun			
D	Centrafricana Repubbl.			
D	Ciad			
D	Suriname			

D	Trinidad e Tobago			
D	Venezuela			
D	Brasile			
D	Guyana			
D	Lussemburgo			
D	Belgio			
D	Laos			
D	Congo			
D	Costa D'Avorio			
D	Ghana			
D	Francia - Parigi			
D	Libia			
D	Mauritania			
D	Nigeria			
D	Sao-Tomè e Principe			
D	Congo (ex-Zaire)			
D	Gabon			
D	Gambia			
D	Guinea			
D	Guinea - Bissau			
D	Guinea Equatoriale			
E	Belgio - Bruxelles			
E	Yemen			
E	Kuwait			
E	Stati Uniti D'America			
E	Bahrein			
E	Oman			
E	Qatar			
E	Arabia Saudita			
E	Emirati Arabi Uniti			
E	Giappone			
E	Austria			
F	Stati Uniti - Washington			
F	Germania			
F	Paesi Bassi			
F	Stati Uniti - New York			
G	Liechtenstein			

G	Germania - Bonn			
G	Germania - Berlino			
G	Libano			
G	Austria - Vienna			
G	Giappone - Tokio			
G	Svizzera			
G	Svizzera - Ginevra			
G	Svizzera - Berna			

TABELLA B

AREA	Classe 1	Classe 2
A	Euro 60	Euro 40
B	Euro 60	Euro 40
C	Euro 60	Euro 45
D	Euro 70	Euro 60
E	Euro 80	Euro 65
F	Euro 85	Euro 70
G	Euro 95	Euro 75

TABELLA C

AREA	Classe 1	Classe 2
A	Euro 120	Euro 120
B	Euro 120	Euro 120
C	Euro 120	Euro 120
D	Euro 125	Euro 125
E	Euro 130	Euro 130
F	Euro 140	Euro 140
G	Euro 155	Euro 155

Sul punto 4bis) dell'O.D.G. «**DISPOSIZIONE ART. 14 D.LGS. 33/2013 – DELIBERA CRUI DEL 16 OTTOBRE 2013**»

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione,

- vista la delibera assunta dalla CRUI il 16 ottobre 2013 inerente le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 con la quale la stessa esprime l'avviso che tale articolo "... non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici" e che debba essere eventualmente individuato nella figura del legale rappresentante il soggetto destinatario delle disposizioni della citata previsione normativa;
 - preso atto delle considerazioni e delle valutazioni ivi svolte;
 - tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,
- condivide e fa propria la delibera assunta dalla CRUI il 16 ottobre 2013, così adeguandosi al contenuto della stessa.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, prende atto della nomina della dott.ssa Maria Giulia Maraviglia quale Responsabile della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze nonché dell'intenzione manifestata dal Rettore di rendere pubbliche le informazioni che lo riguardano ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**ASSEGNAZIONE SPAZI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "VILLINO DONATI" POSTO A FIRENZE, IN LARGO E. FERMI, 2**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto di quanto esposto in premessa;
- vista la delibera di questo Consiglio di Amministrazione del 23/11/2012, con la quale si assegnava al LENS, in relazione alle finalità previste dall'accordo di collaborazione tra Università di Firenze, LENS e Max Planck Institute, di alcuni locali all'interno dell'immobile denominato "Garbasso, in cambio della cessione dei locali occupati presso l'immobile denominato "Villino Donati" presso il complesso di Arcetri;
- considerato che i locali in parola, oggetto di ristrutturazione per consentirne l'uso da parte del LENS, sono adesso disponibili e conseguentemente il LENS renderà libero il Villino Donati;
- considerato che, come rilevato dalla richiesta del Direttore del DST, prof. Lorenzo Rook, del 25/9/2013, il Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto n° 3152 del 24/07/2013, ha recentemente riconfermato il Dipartimento di Scienze della Terra – unico Dipartimento universitario in Italia - come Centro di Competenza per il Servizio Nazionale di Protezione Civile, e quindi titolare di pubblica funzione;
- preso atto che sussiste quindi l'esigenza di dover destinare al Centro di Competenza della Protezione Civile, attualmente ospitato presso l'immobile provvisorio denominato "prefabbricato 2" una sede dedicata e consona – quale appunto il Villino Donati – per il ruolo di pubblica funzione per la sicurezza del cittadino, conferito dalla legge;
- ritenendo di poter accogliere la richiesta del prof. Lorenzo Rook;
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Terra del 13/11/2012, nella quale si evidenziavano dei locali, lungo via La Pira, attualmente in uso al Dipartimento di Scienze della Terra, suscettibili di una loro futura liberazione per potervi allocare alcuni uffici dei Servizi Generali del Rettorato;
- visto l'art. 46 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, richiamato il disciplinare sui consegnatari immobiliari allegato alla deliberazione del CdA in data 02/10/2013,

delibera

- a) di assegnare al Dipartimento di Scienze della Terra, per le esigenze del Centro di Competenza per il Servizio Nazionale di Protezione Civile, l'edificio denominato "Villino Donati" nel complesso di Arcetri, quale fase iniziale per la razionalizzazione degli spazi occupati dal Dipartimento, e in vista della liberazione dei locali lungo via La Pira ed evidenziati nella planimetria allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. C);
- b) di assoggettare la consegna effettiva di cui alla lettera a), di cui sopra, alla definizione della utilizzazione delle porzioni immobiliari poste in via La Pira, 4 di cui allo stato il dipartimento risulta consegnatario con riferimento alle esigenze manifestate dal rettore;
- c) di ricordare al dipartimento quanto da ultimo confermato nella delibera del CdA del 02/10/2013 in materia di disciplina delle consegne immobiliari vale a dire, secondo la normativa contabile sui consegnatari immobiliari, la consegna degli immobili a disposizione dell'Ateneo è incombenza amministrativa normata dalla regolazione interna posta nell'art. 46 del menzionato regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per il quale i beni immobili sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione alle unità amministrative che li utilizzano per le attività istituzionali. L'istruttoria è curata dall'Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**ACCORDI TRA L'AZIENDA DSU TOSCANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI ALL'ART. 33 DEL D. LGS. 81/08 E STIPULA DI CONVENZIONE TRA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA FONDAZIONE FARMACOGENOMICA FIORGEN ONLUS PER IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D. LGS. 81/08 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il successivo D.Lgs. 106/09 emanato ad integrazione e parziale modifica;
- considerati gli obblighi di cui agli artt. 17-18 del D.Lgs. 81/08 per il Datore di lavoro, in particolare relativamente alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- visto la L. 241/90 e in particolare l'art. 15 in merito alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- preso atto che né all'interno dell'Azienda DSU Toscana né all'interno della Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus sono state ravvisate, tra il personale interno, le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08;
- visto il Decreto del Direttore Amministrativo n. 117 del 05.02.2009 con il quale è stato istituito il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo;
- considerato che all'interno di detto S.P.P. di Ateneo sono presenti le competenze richieste per l'attuazione del dettato normativo in materia di sicurezza, nello specifico con riferimento alla figura del Responsabile S.P.P.;

- vista la proposta di rinnovo dell'Accordo elaborata dall'Azienda DSU Toscana;
- vista la proposta di Convenzione presentata dalla Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus,

esprime parere favorevole

- 1) alla proposta di rinnovo dell'accordo pervenuta dall'Azienda DSU Toscana per lo svolgimento, in via di avvalimento, dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 1) con validità dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015;
- 2) alla proposta, altresì, pervenuta dalla Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus per lo svolgimento, in via di avvalimento, dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08, e più in particolare per i compiti propri del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 2), con efficacia dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014;
- 3) di rimandare all'Area Servizi Tecnici Sicurezza e Patrimonio ogni ulteriore e successivo adempimento diretto alla corretta e regolare formalizzazione ed alla successiva esecuzione degli accordi di cui trattasi.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 – ANNO 2013 - APPROVAZIONE VARIAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto:
 - le premesse in istruttoria;
 - l'art. 128 del D.Lgs.163/2006, relativo alla programmazione dei lavori pubblici;
 - l'art.13 del D.P.R. 207/2010;
- richiamata la precedente delibera n. 14 del 26/10/2012 di approvazione del programma triennale 2013 - 2015 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2013 ed i suoi successivi aggiornamenti;
- richiamate, tra le altre, le successive delibere del 23/11/2012, 22/2/2013 e 29/3/2013 con le quali è stato rispettivamente modificato, in prima, seconda e terza variazione, il Programma triennale 2013/2015 ed elenco annuale 2013;
- preso atto che ricorre la concreta necessità di incrementare lo stanziamento finanziario per l'ordinaria manutenzione, ricompreso nella programmazione di cui alle predette deliberazioni, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la piena continuità di dare seguito al soddisfacimento delle esigenze e dei fabbisogni propri dell'ordinaria manutenzione per il Polo biomedico tecnologico-Dipint;
- preso atto del parere espresso in data 17/9/2013 da parte della commissione edilizia;
- considerata la necessità di dover sostenere gli impegni contrattuali per il 2013;
- acquisiti i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile rispettivamente dell'Area servizi tecnici sicurezza patrimonio e dell'Area servizi economici e finanziari,

DELIBERA

- 1) di rideterminare lo stanziamento per la manutenzione ordinaria del Polo Biomedico e Tecnologico (scheda 193) portandolo ad € 1.275.082,00, corrispondente alla sommatoria di € 927.600,00, deliberati il 22-2-2013, all'integrazione di € 9.958,30 deliberata nella seduta del 19-7-2013 e dall'odierna integrazione di € 337.523,70;
- 2) di acclarare che lo stanziamento attuale per la manutenzione ordinaria, nell'elenco annuale 2013, ammonta ad un complessivo importo pari ad euro 3.693.948,27;
- 3) di autorizzare la copertura del maggior finanziamento di euro 337.523,70 attraverso un prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**COSTITUZIONE DEL “FONDO UNICO” SUL BILANCIO DI ATENEO PER “GLI UTILI SU PROGETTI DI RICERCA CERTIFICATI”, E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER CINQUE POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “*Ricercatori a tempo determinato*”;
 - visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*”;
 - visto il “*Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
 - vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “*Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012*”;
-

- valutato che per “*eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo*” debbano intendersi anche le risorse residue che rimangono nella disponibilità del Dipartimento a progetto concluso e rendicontato, così come gli overheads di progetto, i finanziamenti derivanti da convenzioni conto terzi, i contributi liberali a favore della ricerca, i finanziamenti residui da convenzioni di ricerca concluse e rendicontati dove il finanziatore non richiede la loro restituzione, nonché le “*entrate derivanti da iscrizioni a Master*” nella disponibilità del dipartimento;
- richiamata la propria precedente delibera del 15 maggio 2013, con la quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2012, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione di euro 42.902.654,09;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2013 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2012 che ha evidenziato il citato avanzo;
- vista la circolare 18/45324 del 21 giugno 2013 in merito i nuovi adempimenti per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato a valere su fondi esterni, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la nota ministeriale n. 18317 del 5 settembre 2013 ad oggetto *Indicatori 2012 “Spese di Personale” – “Spese per Indebitamento” – “Situazione economica finanziaria”*, con la quale il Ministero ha informato che l’Indicatore della Situazione Economica Finanziaria (ISEF) per l’anno 2012 è risultato 1,08;
- preso atto della documentazione trasmessa, con nota del 26 settembre scorso, dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale per l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo);
- preso atto, altresì, della nota del 26 settembre 2013, con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha manifestato l’interesse all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su fondi della struttura, di cui uno per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di medicina di laboratorio), la cui copertura finanziaria è integralmente garantita da “*fondi residui di convenzioni e progetti migrati dall’ex-presidenza di Medicina e Chirurgia*”;
- vista la convenzione stipulata con l’Institut Gustave Roussy dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- preso atto delle richieste del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute relative all’attivazione di tre posti di Ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) e la relativa documentazione;
- vista la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato le suddette richieste e, contestualmente, vincolato le risorse a copertura dei tre posti suddetti;
- valutate le motivazioni addotte per la mancata presentazione della documentazione per ciascuna fonte di finanziamento;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013;
- preso atto delle richieste di trasferimento dei fondi indirizzate ai Dipartimenti interessati;
- verificati i mandati emessi dai Dipartimenti e le relative reversali dell’Ufficio Servizi Economici e finanziari;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA in merito alla richiesta di attivazione formulata dal Dipartimento di Scienze della Salute per i tre posti del settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia;
- considerato che la circolare ministeriale prot. 8312 del 5 aprile 2013, relativa ai contratti attivati su “*eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo*”, richiede che nel bilancio unico di ateneo sia costituito un “*fondo unico*” in cui far confluire tali risorse e che il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, autorizzi l’impegno di bilancio e indichi con un’unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti interessati e il relativo importo a copertura completa dell’intera durata del contratto;
- atteso che la prossima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, inizialmente fissata per il 24 ottobre, è stata differita al 6 novembre e che, di conseguenza, fino a tale data non sarà possibile acquisire la verifica cui è chiamato il Collegio secondo le indicazioni ministeriali;
- valutata l’opportunità di procedere comunque alla deliberazione, nelle more dell’acquisizione della verifica del Collegio dei Revisori dei Conti;
- tenuto conto della delibera del Senato accademico del 9 ottobre 2013 che ha fatto propria l’indicazione del Rettore di procedere all’attivazione dei predetti contratti attraverso un’unica procedura annuale,

DELIBERA

nelle more della verifica del Collegio dei Revisori dei Conti:

1) la costituzione nel Bilancio di Ateneo di un "fondo unico" in cui far confluire le risorse, a copertura completa per l'intera durata dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla legge 240/2010, che provengano da eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili, e ad esso specificatamente destinati dai Dipartimenti richiedenti, impegnandosi a procedere alle relative attivazioni di contratti in un'unica procedura annuale;

2) l'attivazione dei seguenti posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a gravare sul "fondo unico" di Ateneo, come segue:

- un posto per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie apparato visivo), la cui copertura di euro 156.000,00 è a carico del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio 2013, subordinatamente all'intesa con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell'attività assistenziale;
- un posto per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di medicina di laboratorio), la cui copertura di euro 156.000,00 è a carico del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2013; ciò a condizione che sia specificato nel bando che il Ricercatore è tenuto a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge 240/2010 e dal regolamento di Ateneo in materia;
- tre posti per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), la cui copertura di euro 154.121,23 ciascuno è a carico del Dipartimento di Scienze della Salute, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre 2013. I tre posti saranno attivati sui progetti di seguito indicati:
 - "Studio clinico del ruolo dei neuroni sensitivi primari peptidergici in cefalalgie ed in altre patologie dolorose ed infiammatorie", Responsabile del progetto Prof. Pierangelo Geppetti, subordinatamente all'intesa con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell'attività assistenziale;
 - "Ruolo dei canali transient receptor potential (TRP) in patologie dolorose e infiammatorie croniche in modelli sperimentali in vivo e in vitro", Responsabile del progetto Prof. Pierangelo Geppetti;
 - "Meccanismi molecolari di farmacoresistenza e biomarcatori per lo sviluppo di terapie personalizzate e strategie terapeutiche innovative nel carcinoma coloretto", Responsabile del progetto Prof. Enrico Mini.

Sul punto 10 dell'O.D.G.: «**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", ed in particolare l'art. 1, comma 9;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24 "Chiamata dei professori";
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'articolo 5 "Autonomia normativa";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con decreto rettorale 1° giugno 2012, n. 480;
- considerata la necessità di modificare il Regolamento negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità, uniformare, ove possibile, le fasi procedurali e introdurre novità nelle modalità di svolgimento delle stesse;
- visto il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 13 settembre 2013;
- visto il parere rilasciato dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 30 settembre 2013;
- acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013,

DELIBERA

di approvare il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel testo di seguito riportato:

«**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

TITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina la procedura di chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005.

Articolo 2

Programmazione

1. I procedimenti per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia rientrano nella programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 240/2010.

2. Al fine di contribuire alla definizione della programmazione triennale di Ateneo di cui al precedente comma, i Dipartimenti trasmettono annualmente al Rettore, per l'approvazione degli organi di governo, la proposta di programmazione del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 13, comma 3 lett. d) del Regolamento di Ateneo sui Dipartimenti approvata nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori.

3. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1, gli Organi di Governo assegnano ai Dipartimenti le risorse da destinare alle assunzioni dei Professori e dei Ricercatori.

4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di cui all'articolo 18 della legge 240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di Professore di ruolo. Il finanziatore è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO 2

PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 24 LEGGE 240/2010

Articolo 3

Procedura di attivazione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione del personale e della disponibilità di punti organico assegnata, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di Professore di prima e seconda fascia a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, per la chiamata di Professori di prima fascia, e dei Professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di Professori di seconda fascia.

2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:

b.1. chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;

b.2. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i Ricercatori a tempo determinato;

b.3. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge. Ai fini di tale procedura è equiparata all'abilitazione scientifica l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura di valutazione;

c) la copertura finanziaria del posto di Professore per il quale è indetta la procedura;

d) il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura;

e) il settore concorsuale - che deve necessariamente includere il settore scientifico disciplinare di cui il Dipartimento è referente ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti - nonché l'eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

f) le specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere;

g) il riferimento, in caso di settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 2, lett. b) b1, del presente articolo:

h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;

i) l'eventuale indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

Capo I

Copertura mediante procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 240/2010

Articolo 4

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) b1, si procede mediante bando pubblico.
2. La procedura è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
4. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento.
5. Il bando deve contenere:
 - a) l'indicazione della fascia del posto da coprire;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto ed un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
 - d) le specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e di ricerca) ivi compresa, per i settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione dell'attività, della struttura di afferenza e del titolo di studio richiesto;
 - e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
 - h) previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia già Professore di prima o seconda fascia in altra Università italiana o ricopra una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all'OCSE o abbia ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998 o abbia svolto, in qualità di Ricercatore, attività didattica frontale, per affidamento o contratto, su settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto del bando o nel medesimo macrosettore, per un ammontare complessivo di almeno 6 CFU, erogati in almeno due anni accademici distinti, presso Atenei italiani in corsi di laurea o laurea magistrale. Nel caso di attività didattica frontale svolta dal candidato non inquadrato in posizione equivalente a quella di professore presso Università di altro Paese aderente all'OCSE, la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni per l'esonero dalla prova didattica, sulla base della documentazione prodotta dal candidato e in coerenza con quanto previsto per l'esonero nel caso di didattica frontale svolta presso Atenei italiani.
 - i) la previsione della valutazione delle competenze relative alla lingua italiana per i candidati stranieri;
 - j) l'eventuale lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - k) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - l) previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirate a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:
 - 1.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:
 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico,
 2. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, se previsti nel profilo, per il quale è bandita la procedura,
 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,
 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
 - 1.II) per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
 1. l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, documentati dagli enti interessati, italiani e stranieri,
 2. l'attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale,
 3. l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze;
 - m) il termine, non inferiore a trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 5

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
- c) Professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

3. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto del Rettore ed è comunicata all'interessato.

Articolo 6

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, ed è composta da tre o cinque Professori di prima fascia, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all'Università di Firenze. La proposta dei nominativi deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. I componenti sono scelti fra i Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo della selezione, se indicato. A tal fine il numero dei componenti può essere esteso fino a sette. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell'ambito disciplinare.

2. I componenti esterni all'Università di Firenze possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di prima fascia.

3. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

4. Non possono far parte della Commissione i Professori impegnati nelle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

5. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiderazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 7

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina, attenendosi ai criteri di cui all'art. 4, comma 5, lett. l) del presente Regolamento e riservando, nella valutazione complessiva, importanza prevalente ai punti a) e b), i criteri di massima in ordine alla valutazione di:

- a) pubblicazioni scientifiche
- b) curriculum riferito all'attività scientifica
- c) curriculum riferito all'attività didattica.

2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per i candidati che devono sostenere la prova didattica la Commissione, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, individua tre argomenti inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando. Il candidato sceglie l'argomento della prova, consistente in una lezione da tenersi pubblicamente.
4. La valutazione dell'attività didattica attiene esclusivamente a quella eccedente a quanto indicato all'art. 4, comma 5, lett. h).
5. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua la data del relativo colloquio e la comunica con congruo anticipo ai candidati.
6. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo.
7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia.
2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.
3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.

CAPO II

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 9

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) b.2 del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore Associato, riservata al Ricercatore a tempo determinato titolare di contratto di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, nel corso del terzo anno di contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, dandone comunicazione all'interessato.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
3. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento.
4. Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6 del presente Regolamento.
-

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito al Ricercatore precisando se l'esito è stato positivo.

4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 11

Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel [D.M. 4 agosto 2011, n. 344](#).

2. Nell'ipotesi in cui il Ricercatore sia stato vincitore, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010, di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della presente procedura.

Articolo 12

Chiamata in ruolo del Professore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di approvazione della chiamata, il Ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato con provvedimento del Rettore.

CAPO III

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 13

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) b.3 del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia di Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010 o l'idoneità ai sensi della legge 210/1998.

2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

3. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento.

4. Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 14

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato,

avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. Qualora vi siano più candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ad un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca, un giudizio complessivo su ogni candidato.

4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato pubblicato l'avviso di valutazione.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 15

Chiamata in ruolo del Professore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato con provvedimento del Rettore nel ruolo di Professore di prima o di seconda fascia a seconda del posto oggetto della procedura.

TITOLO 3

PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI PER CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, LEGGE 230/2005

Articolo 16

Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

2. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.

3. La delibera deve contenere:

a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;

b. l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto su un settore scientifico disciplinare;

c. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto b.;

d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico disciplinare di cui il Dipartimento è referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti;

e. il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti sopracitato, qualora il Dipartimento non sia unico referente dei settori scientifico disciplinari indicati nella procedura;

f. la modalità di copertura finanziaria;

g. il riferimento, in caso di settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Articolo 17

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dagli Organi di Governo e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca che rilascia il nulla-osta alla nomina.
2. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata di coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 18

Norma transitoria

1. La procedura di cui al Titolo 2, Capo III del presente Regolamento può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 19

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto rettorale 1 giugno 2012, n. 480.»

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'articolo 24 *“Ricercatori a tempo determinato”*;
- visto il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 *“Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 *“Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010”*;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'articolo 5 *“Autonomia normativa”*;
- visto il *“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con decreto rettorale, 5 aprile 2012, n. 327;
- considerata la necessità di modificare il Regolamento negli aspetti che hanno presentato maggiori criticità e uniformare le procedure;
- visto il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 13 settembre 2013;
- visto il parere favorevole reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 30 settembre 2013;
- acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013,

DELIBERA

di approvare il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo di seguito riportato.

«REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei Ricercatori a tempo determinato.

Articolo 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro, disciplinato dal presente Regolamento, si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze ed il

Ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme inerenti lo stato giuridico dei Ricercatori a tempo indeterminato.

3. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010.

4. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

1. I Ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. del 24 maggio 2011, n.242.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse di studio come specificato all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4

Impegno orario e oggetto della prestazione

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

2. I Ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 700 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.

3. L'impegno relativo all'attività di didattica frontale dei Ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) è ripartito come segue:

- da un minimo di 60 a un massimo di 90 ore se a tempo pieno;
- da un minimo di 40 a un massimo di 60 ore se a tempo definito;

4. L'impegno relativo all'attività di didattica frontale dei Ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è ripartito come segue:

- da un minimo di 60 a un massimo di 90 ore.

5. I Ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento:

a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell'emanazione del bando di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del Ricercatore;

b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di Ricercatore a tempo determinato.

3. Il finanziamento deve garantire l'integrale copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti, incrementati del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali, per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un Professore di seconda fascia per i posti di Ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di Ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l'intero importo all'atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6

Attivazione dei contratti

1. L'attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento rientra nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43 nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore, secondo la tempistica definita dagli organi.

2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale, ai sensi della normativa vigente. Gli organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010.

3. La proposta di attivazione dei contratti, adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, contiene i seguenti elementi:

- a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
 - b. le motivazioni di carattere scientifico che determinano l'esigenza del reclutamento;
 - c. l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il Ricercatore deve svolgere;
 - d. il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico disciplinare indicato nella procedura;
 - e. il settore concorsuale ed un eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari;
 - f. l'intesa con l'Azienda Ospedaliera di riferimento in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
 - g. le informazioni sulle specifiche funzioni del Ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta
 - h. l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - i. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - j. il regime d'impegno per la tipologia a);
 - k. il trattamento economico;
 - l. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all'art. 5.
4. la proposta di contratto deliberata dal Dipartimento è sottoposta all'approvazione degli organi di governo.

CAPO II

RECLUTAMENTO

Articolo 7

Procedura selettiva

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte degli organi di governo, indice la procedura selettiva. Nel bando sono indicati:

- a. il settore concorsuale e l'eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico–disciplinari;
- b. l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- c. l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il Ricercatore deve svolgere;
- d. il Dipartimento di afferenza coincidente con quello che ha proposto il bando;
- e. i requisiti per l'ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8;
- f. l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- g. la tipologia del contratto (categoria a o b) e del relativo regime d'impegno (pieno o definito per la tipologia a);
- h. il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;
- i. la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
- j. l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con le Aziende Ospedaliere interessate e, laddove previsto, l'individuazione della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività;
- k. il termine, non inferiore a trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

2. L'avviso di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. Per ciascun bando di selezione è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 8

Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Inoltre, limitatamente ai contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare:
 - a. coloro che hanno usufruito di contratti di cui alla lettera a) del medesimo articolo ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, borse di studio post-dottorato, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, indicati all'articolo 24, comma 3, lettera b) della medesima legge 240;
 - b. coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005.
3. In via transitoria, fino all'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 13, della legge 240/2010, possono altresì partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente Regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
5. Non sono ammessi alle selezioni:
 - a. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
 - b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori ancorché cessati dal servizio;
 - c. coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto del Rettore ed è comunicata all'interessato.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato. La delibera di proposta è adottata nella composizione ristretta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La proposta dei nominativi deve essere accompagnata dai curricula dei docenti.
2. Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato anche esterni all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore, di cui almeno un Professore di prima fascia in qualità di presidente. I componenti esterni possono anche appartenere ad Università straniere ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all'Ateneo. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da due membri esterni ed uno interno. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un componente appartenente al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione.
3. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
4. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiderazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 10

Attività della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum

e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con [D.M. n. 243 del 25 maggio 2011](#).

2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

3. Effettuata la valutazione con motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi alla discussione di cui al comma 4 del presente articolo tutti i candidati se il numero totale degli stessi non è superiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.

4. La discussione è pubblica ed avviene con riferimento ai titoli e alla produzione scientifica. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate.

5. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale, contestuale alla discussione, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

6. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo.

7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 11

Proposta di chiamata

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno.

4. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Stipula del contratto

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il Ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. date di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- b. descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale;
- c. impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale, in ossequio a quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 3;
- d. trattamento economico complessivo;
- e. trattamento previdenziale ed assistenziale;
- f. Dipartimento di afferenza e struttura assistenziale per i settori clinici;
- g. settore scientifico disciplinare e settore concorsuale;
- h. modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;
- i. periodo di prova quantificato ai sensi del successivo art. 14;
- j. possibilità di recesso unilaterale da parte del Ricercatore previo preavviso scritto di almeno trenta giorni.

3. E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Articolo 13

Deroghe

1. In deroga al presente Regolamento l'Università può stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005.

CAPO III

RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 14

Periodo di prova

1. Il Ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

Articolo 15

Attività dei Ricercatori

1. Il Ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al Direttore del Dipartimento. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione del Dipartimento.

2. Al termine di ogni anno il Ricercatore consegna al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione del Dipartimento interessato.

Articolo 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del Ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno scelto.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dall'Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta detta attività.

4. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 17

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del Ricercatore è incompatibile con:

- a. la titolarità di analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
- b. lo svolgimento del dottorato di ricerca, anche presso altre sedi universitarie;
- c. la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie.

2. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 18

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.

2. Il Ricercatore in caso di recesso è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al Ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione di cui all'art. 15, comma 2, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 17 del presente Regolamento.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai contrattisti di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Articolo 20

Fondi di Ateneo a garanzia della maternità

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità il Ricercatore ha diritto ad un assegno pari al trattamento economico in godimento.
2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stato già adottato il bando alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al decreto del Rettore n. 327 del 5 aprile 2012.»

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE STATUTO DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lett. a);
- visto il C.C.N.L. “Comparto Università” del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l'art. 60, comma 5, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, di attivare iniziative a favore dei dipendenti, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;
- rilevato che le recenti manovre economico-finanziarie (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) hanno stabilito che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per il trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo per l'anno 2010;
- rilevata, pertanto, la necessità di perseguire una politica di gestione del personale che punti alla valorizzazione dell'aspetto motivazionale del rapporto con il dipendente per la creazione di un clima ispirato ai principi del benessere organizzativo;
- preso atto dello stanziamento di bilancio per l'erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo, determinato per l'anno 2013 in Euro 200.000,00, imputati al capitolo F.S. 1.02.10.04 rubricato “Altre spese per il personale”, eventualmente incrementabile previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- considerato che le richieste di rimborso delle spese sostenute nell'anno 2013 saranno presentate entro il 31.01.2014 e che pertanto l'amministrazione provvederà a vincolare sul bilancio 2013 l'importo stanziato pari ad Euro 200.000,00;
- visto l'accordo per la creazione di un fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico-amministrativo siglato dall'Università degli Studi di Firenze e le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali di Ateneo in data 8 luglio 2013;
- vista la nota prot. n. 51325 del 22 luglio 2013 con la quale è stato trasmesso il parere del Collegio dei revisori dei conti espresso nell'adunanza del 19 luglio 2013;
- vista la nota prot. n. 52453 del 24 luglio 2013 con la quale l'Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro ha trasmesso l'accordo citato all'ARAN – Ufficio Relazioni Sindacali conformemente a quanto previsto dall'art. 40 bis, comma 5, D.L.vo n. 165/2001;
- considerato che detto accordo prevede espressamente che le modalità di erogazione dei sussidi saranno oggetto di un Regolamento da adottarsi a cura dell'Ateneo;
- visto lo schema di “Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico- amministrativo” predisposto dal gruppo di lavoro costituito con nota prot. 105206 del 17 settembre 2012;
- vista la nota prot. n. 58567 del 4 settembre 2013 con cui l'Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro ha trasmesso lo schema del “Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo” alle OO.SS. ed alle R.S.U. dell'Ateneo;
- vista l'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 58881 del 5.09.2013 dalla Divisione 2 dell'Area Gestione del Personale al Comitato Tecnico – Amministrativo al fine di acquisire il parere ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto;

- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 13 settembre 2013 trasmesso con nota prot. n. 61610 del 18 settembre 2013;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Affari Generali e Normativi, riunitasi in data 19 settembre 2013,
DELIBERA

di approvare il “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo” nel testo di seguito riportato:

**«REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI
AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

Art. 1

Principi generali e campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il personale assunto o cessato in corso d’anno, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio. Analogamente si procede per il personale in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando presso altre amministrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, in sede di bilancio di previsione, determina annualmente l’importo da destinare al fondo per i sussidi al personale tecnico-amministrativo.

Art. 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le richieste devono riguardare spese sostenute nell’anno solare precedente e vanno presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Ai fini della verifica della tempestiva presentazione delle domande da parte della Commissione fa fede la data di ricevimento apposta in calce alle stesse dall’ Archivio Corrente e Protocollo.
3. Ciascun dipendente può presentare annualmente domanda di sussidio soltanto per una delle tipologie previste nel successivo Art. 5, anche a fronte di più fatture o ricevute fiscali esibite.
4. Non potrà essere presentata richiesta di rimborso per le spese per le quali si intende usufruire delle detrazioni fiscali; in ogni caso il sussidio potrà coprire solo la parte delle spese che eccede la detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi. Su tale specifico punto l’Amministrazione ha l’obbligo di condurre a posteriori le necessarie verifiche, applicando nel caso le sanzioni di cui al successivo Art. 6, comma 3.
5. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo appositamente predisposto, allegando la seguente documentazione:
 - Certificazione ISEE (rilasciata gratuitamente dagli sportelli INPS o CAAF) in corso di validità e relativa almeno ai redditi dell’anno precedente cui si riferiscono le spese;
 - Idonea documentazione attestante l’evento e i documenti fiscali giustificativi della spesa per la quale si richiede uno specifico contributo;
 - Autocertificazione attestante che la spesa non è stata oggetto di altri sussidi o rimborsi assicurativi.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. Le domande sono valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale.
2. La Commissione è composta da tre membri tra i quali il Direttore Generale, in veste di presidente, e da un segretario con funzioni verbalizzanti.
3. La Commissione resta in carica per un triennio; i componenti della Commissione, con l’eccezione del Direttore Generale, non possono essere rinnovati.
4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza dell’incarico.

Art. 4

Compiti della Commissione

1. La Commissione accerta, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e di quelli richiesti per ogni singola fattispecie di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Ove necessario provvederà a richiedere un’integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili saranno rigettate con deliberazione motivata.
2. Dopo la conclusione della fase preliminare la Commissione valuta, nel merito, le istanze dichiarate ammissibili, applicando i criteri di preferenza fissati dal comma successivo e redige, per ogni singola fattispecie e nei limiti dei relativi stanziamenti, apposita graduatoria.
3. Ai fini della redazione delle singole graduatorie, la Commissione, dovrà applicare, i seguenti criteri:
 1. situazione patrimoniale più sfavorevole, risultante dalla certificazione ISEE;
 2. non aver fruito, nel precedente anno, della erogazione di altri sussidi di natura analoga o similare;

4. L'erogazione dei sussidi avviene di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'evento, sulla base delle graduatorie approvate dalla Commissione.

5. L'importo erogato, suddiviso per tipologia, viene comunicato alle RSU e alle OO.SS. per informazione successiva ai sensi dell'art.6 comma 4 del C.C.N.L. 2006-2009 e viene pubblicato sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 5

Fattispecie e soggetti beneficiari

1. Le fattispecie che danno titolo alla presentazione delle domande di sussidio sono le seguenti:

A) **Decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela del dipendente.** Il contributo, sarà erogato nella misura massima di Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila

B) **Malattie del dipendente, o di figli a carico del medesimo, di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione sanitaria nazionale.**

Il contributo, sarà erogato nella misura massima di Euro 1000 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 500 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila

C) **Spese mediche, sostenute dal dipendente per se o per un figlio a carico, di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative prestate in qualsiasi struttura sanitaria.**

Il contributo, sarà erogato nella misura massima Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila.

D) **Spese sostenute dal dipendente per frequenza dei figli a carico presso asili nido pubblici o privati.**

Il contributo, che sarà erogato nella misura massima Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le fattispecie di cui al precedente comma, nel modo seguente:

A) Decesso di un familiare fino al secondo grado di parentela del dipendente: 5%;

B) Malattie del dipendente, o di figli a carico del medesimo, di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione sanitaria nazionale: 25%;

C) Spese mediche, sostenute dal dipendente per se o per un figlio a carico, di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative prestate in qualsiasi struttura sanitaria: 60%;

D) Spese sostenute dal dipendente per frequenza dei figli a carico presso asili nido pubblici o privati: 10%.

4. Qualora, nel caso in cui per una o più delle predette fattispecie, non dovessero pervenire richieste di sussidio o se pervenissero per una somma totale di rimborso inferiore a quella allocata, si procederà alla ripartizione degli stanziamenti residui in base ai parametri percentuali di cui al comma precedente.

Art. 6

Reclami e controlli

1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze dovrà darne formale comunicazione agli interessati.

2. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

3. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni; in caso di dichiarazioni mendaci al dipendente non sarà riconosciuto il sussidio ovvero, nel caso sia già stato erogato, l'importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell'accertamento; inoltre il dipendente sarà precluso da ogni sussidio per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data dell'accertamento.

Art. 7

Norme comuni e transitorie relative ai sussidi

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'erogazione dei benefici a valere sul fondo 2013 e potrà essere sottoposto a revisione su richiesta delle parti.»

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE STATUTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dall'Area Gestione del Personale;
 - vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riorganizzazione delle Università e miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 24 *bis*, che introduce la figura del Tecnologo a tempo determinato;
 - tenuto conto che gli oneri relativi all'assunzione del Tecnologo a tempo determinato graveranno su fondi relativi a progetti di ricerca e non saranno quindi a carico del FFO (Fondo per il Finanziamento ordinario);
-

- considerato inoltre che la copertura finanziaria di tale figura non incide sul limite del 50 per cento della spesa sostenuta per l'assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2009, previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- considerato che l'art. 24 bis sopra citato prevede l'adozione di apposito Regolamento disciplinante la suddetta figura;
- esaminato lo schema di Regolamento elaborato dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- preso atto del parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto di Ateneo, dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 13 settembre 2013 in ordine al testo del Regolamento dei Tecnologi;
- visto il parere favorevole della Commissione Affari Generali di Ateneo del 19 settembre 2013;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 9 ottobre 2013;
- visto il carattere innovativo della figura del Tecnologo, la cui istituzione é disciplinata dal Regolamento di cui sopra,

APPROVA

il “Regolamento di Ateneo per l'istituzione del Tecnologo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” nel testo di seguito riportato, e dà mandato al Rettore di rivedere detto Regolamento, a distanza di un anno dall'approvazione, nel caso in cui il carattere innovativo della figura del Tecnologo lo rendesse necessario.

«REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE DEL TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di Tecnologo a tempo determinato e quelle di accesso alla relativa qualifica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 24 *bis* della Legge n. 240 del 30.12.2010.

CAPO I – Disciplina della figura del Tecnologo

Art. 2

Attività di competenza del Tecnologo

1. Il Tecnologo, nell'ambito dei progetti di ricerca gestiti dalle strutture dell'Ateneo, svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca o dal responsabile della struttura. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca.

2. Il Tecnologo di primo livello svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca, coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti. Sono titoli di accesso la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento, nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

3. Il Tecnologo di secondo livello svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Sono titoli di accesso la laurea nonché una particolare qualificazione professionale, esplicitata nel bando di cui al successivo art. 8, in relazione alla tipologia di attività specificatamente richiesta.

4. Possono essere bandite Selezioni per Tecnologo che prevedono anche attività assistenziale previo nullaosta della struttura sanitaria interessata.

Art. 3

Impegno Orario

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.

2. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.

Art.4

Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.

2. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale.

Art. 5

Retribuzione

1. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione lorda annua di € 28.000 da pagarsi in tredici mensilità.
2. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione lorda annua di € 26.000 da pagarsi in tredici mensilità.
3. Alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge un trattamento economico accessorio variabile tra il 15% e il 25% dei suddetti valori, che sarà quantificato sulla base della valutazione effettuata dal Direttore della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante, sia fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di Selezione, sarà posto a carico dei Fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni.
2. Il rapporto può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi a tempo indeterminato.
4. Si applicano ai Tecnologi le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro, l'estinzione del medesimo e le norme disciplinari stabilite dal vigente Contratto nazionale di Lavoro relativo al comparto Università, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

CAPO II – Procedura di reclutamento

Art. 7

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale, i Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato.
2. A tal fine, è necessaria una circostanziata delibera del Consiglio di Dipartimento nella quale siano evidenziati:
 - a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
 - b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 bis della Legge 240/2010;
 - c) il livello del Tecnologo;
 - d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
3. La suddetta delibera deve essere inviata all'Area Programmazione, Organizzazione e Sviluppo nei termini previsti per la programmazione del personale.
4. La richiesta del Dipartimento, corredata dal progetto di ricerca, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Procedura selettiva

1. Dopo l'approvazione della programmazione di cui all'art. 7 e l'individuazione delle risorse che ne garantiscono la copertura economico-finanziaria, il Direttore del Dipartimento propone all'Area Gestione del Personale l'avvio del procedimento di indizione della procedura di selezione.
2. Il bando, pubblicato sul sito dell'Ateneo e inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione in italiano e in inglese sui rispettivi siti, deve contenere:
 - la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il Tecnologo svolgerà la propria attività;
 - il numero dei posti e il relativo livello;
 - la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
 - la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
 - i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
 - i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
 - le modalità di invio delle domande di partecipazione;
 - l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, come previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento, nonché il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
 - la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
 - il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati;
 - le incompatibilità;
 - il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione.

3. Il bando deve contenere altresì informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

4. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

5. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno definiti nel bando, rivestendo valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. Gli eventuali spostamenti delle prove selettive saranno pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina dei "Concorsi, bandi e selezioni", anche in tal caso con valore di notifica ai candidati.

6. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 9

Commissione giudicatrice

1. Con decreto del Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, è nominata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo. 2. Eventuali istanze di ricsuzione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all'Albo di Ateneo. Se la causa di ricsuzione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricsuzione dei commissari. La Commissione deve concludere i lavori entro 6 mesi dalla data della prova scritta.

3. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale, può concedere una proroga, valutati i motivi della richiesta.

Art.10

Lavori della Commissione

1. La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione dei candidati.

2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina dei Concorsi e Selezioni del Personale.

Art. 11

Prove d'esame

1. La procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:

- una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico;
- una prova orale.

2. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti così suddivisi:

1. 30 punti alla prova scritta;
2. 30 punti alla prova orale;
3. 30 punti ai titoli.

3. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio delle predette prove e dei titoli.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

6. La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati. Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvati gli atti concorsuali.

Art. 12

Preferenza a parità di merito

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all' Ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Stipula del contratto

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,

con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente.

2. Ai sensi dell'art. 24 bis, comma 5, della legge n. 240/2010 i contratti disciplinati nel presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, i Dipartimenti potranno inviare la delibera ivi prevista entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.»

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012";
- visto l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica della seduta del 20 giugno scorso in merito all'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio), settore scientifico-disciplinare MED/10 (Malattie dell'Apparato Respiratorio), art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, su fondi della struttura;
- visto il Grant Agreement del Progetto "AmbuLung";
- viste le Condizioni Generali – Allegato II della Convenzione di sovvenzione nell'ambito del 7° PQ, e in particolare l'art. II.15;
- considerato che l'importo complessivo di € 154.121,23, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento in materia;
- considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013;
- atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo,

APPROVA

l'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio), settore scientifico-disciplinare MED/10 (Malattie dell'Apparato Respiratorio), subordinatamente all'intesa con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento dell'attività assistenziale e al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

PRENDE ATTO

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 20 giugno 2013.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A**

TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012";
- visto l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche della seduta del 16 settembre scorso in merito all'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – settore scientifico disciplinare MED/50 – Scienze Tecniche Mediche applicate, art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo definito, su fondi della struttura;
- visto il progetto di ricerca presentato all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze in data 28 giugno 2012 dal titolo "Implementazione nel territorio fiorentino di una nuova metodica non invasiva (Colon TC) per lo screening di popolazione del cancro colon rettale". Destinatario del contributo richiesto: "Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, triennale, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell'Università di Firenze (dal 2013 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche)";
- vista la lettera di erogazione del contributo da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze datata 22 febbraio 2013 ad oggetto "Nuovo progetto triennale - Implementazione nel territorio fiorentino di una nuova metodica non invasiva (Colon TC) per lo screening di popolazione del cancro colon rettale";
- considerato che l'importo complessivo di € 114.129,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore a tempo definito, è congruo con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento in materia;
- considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013;
- atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella prossima riunione del 6 novembre,

APPROVA

l'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche applicate, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

PRENDE ATTO

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche del 16 settembre 2013. Sul punto 16 dell'O.D.G. «**RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal

1/1/2012 al 31/12/2012”;

- visto l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione della seduta del 9 settembre scorso in merito all'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica), art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, su fondi della struttura;
- considerato che l'importo complessivo di € 154.150,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento in materia;
- considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati per i quali deve essere esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2013;
- atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti esprimerà il proprio parere nella seduta del 6 novembre prossimo,

APPROVA

l'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (Elettronica), subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

PRENDE ATTO

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione del 9 settembre 2013.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DEI DIPARTIMENTI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 24, comma 6, e 29, comma 8;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 “*Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2012*”, con il quale comunica l'assegnazione all'Ateneo di 24,76 *Punti Organico*;
- visto, altresì, il DPCM 19 giugno 2013 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la scadenza dei termini per l'utilizzo dei *Punti Organico* delle programmazioni 2010, 2011 e 2012;
- considerato che quota parte dei *Punti Organico* relativi alla programmazione del 2012 (precisamente 4,10) sono stati impegnati per l'attivazione di procedure di assunzione di personale tecnico amministrativo;
- atteso che in aggiunta ai *Punti Organico* attribuiti e utilizzabili ai sensi del citato decreto 297/2012, è altresì consentito ad ogni Ateneo procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, utilizzando a tal fine le disponibilità residue di *Punti Organico* relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, nella misura in cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse;
- verificato che, per quanto riguarda le disponibilità residue relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011, secondo l'ultima rimodulazione effettuata non ci sono *Punti Organico* residui da utilizzare per l'assunzione di docenti di prima fascia, stante il limite previsto dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale per il triennio 2009-2011, le università statali potevano procedere all'assunzione di Professori di prima fascia per una quota non superiore al 20 per cento del totale dei *Punti Organico* utilizzabili;
- preso atto del Decreto 8 agosto 2013, n. 700, “*Decreto criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2013*” con il quale il Ministero ha disposto le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali per il corrente esercizio finanziario 2013;
- visto il Decreto 9 agosto 2013, n. 713 “*Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013*”, con il quale il Ministero comunica l'assegnazione all'Ateneo di 14,44 *Punti Organico*;
- vista la nota prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013, “*D.M. 9 agosto 2013, n. 713 – Punti organico e Programmazione 2013-2015*”, con la quale il Ministero, tra l'altro, conferma gli aspetti vincolanti e obbligatori della programmazione triennale:
 - *Almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l'assunzione dei Professori devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione di Professori di I e II fascia (incluso il piano straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all'effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine del triennio 2013-2015.*
 - *Possibilità di reinvestimento dei Punti Organico disponibili a seguito di cessazione di ricercatori o Professori associati assunti da altro Ateneo a valere su Piano straordinario associati 2012-2013; all'Ateneo resta*

l'intera quota dei Puntii Organico riconducibile alla cessazione che va reinvestita per l'assunzione di Professori di II fascia entro 1 anno.

- *Nell'ambito della programmazione di Ateneo devono essere previsti nel terzo anno 0,2 Puntii Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell'eventuale assunzione come Professore associato in caso di possesso dell'abilitazione e di valutazione positiva del soggetto.*
- *Possibilità di destinare non più del 50% dei Puntii Organico utilizzati per l'assunzione di Professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all'effettiva assunzione in servizio e una verifica alla fine del triennio 2013-2015;*

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento recante “*Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti*”, ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera d), dove si prevede che il dipartimento “*esprime parere in ordine ad ogni altro provvedimento riguardante il settore scientifico disciplinare*”;
- visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- viste le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 25 settembre 2012, 25 ottobre 2012 e 9 ottobre 2013;
- richiamate le precedenti delibere del 26 settembre 2012 e 26 ottobre 2012 relative alla programmazione dell'anno 2012;
- atteso che, sulla base della predetta programmazione, hanno assunto servizio nella qualifica di Professore Ordinario complessivamente, in ordine di graduatoria, 15 Associati e 1 Ricercatore su un totale di 21 idonei ai sensi della legge 210/98;
- considerato che ad oggi risultano ancora da chiamare 5 Professori Associati che hanno conseguito l'idoneità a Professore Ordinario, con bandi emessi a norma della legge 210/1998;
- considerato che con propria precedente delibera del 6 luglio 2013 è stato disposto che “*i Dipartimenti, entro il mese di Settembre [...] facciano pervenire agli Organi tale programmazione, includendo [...] le manifestazioni di interesse riguardo alle posizioni di idonei a Professore Ordinario non ancora chiamati*”;
- preso atto che, in adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione con la delibera sopra citata, i Dipartimenti interessati hanno fatto pervenire le proprie manifestazioni di interesse, e precisamente:
 - ✓ il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con delibera del 2 ottobre 2013, ha proposto l'attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea);
 - ✓ il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, con delibera del 1 ottobre 2013, ha proposto l'attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica);
 - ✓ il Dipartimento di Matematica e Informatica “*Ulisse Dini*”, con delibera del 3 ottobre 2013, ha trasmesso il parere della “*Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione*” del 17 luglio 2013, relativa alla manifestazione di interesse del Dipartimento per l'idoneità relativa al settore MAT/06. In particolare la Commissione, “*tenuto conto che l'idoneità della Prof.ssa Cerrai è ancora valida per il prossimo anno e che la stessa Prof.ssa Cerrai ha chiesto di terminare il suo congedo nel 2014, il Prof. Gandolfi ritiene che la decisione possa essere presa con migliore cognizione di causa nel prossimo anno. Dopo una breve discussione, la Commissione decide di proporre al Consiglio di Dipartimento di non manifestare per questo anno l'interesse del Dipartimento per l'idoneità relativa al settore MAT/06*”;
 - ✓ il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, con delibera del 7 ottobre 2013, ha manifestato “*il proprio interesse a chiamare un Docente in possesso dell'idoneità a Professore di prima fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, entro i termini della scadenza della stessa (25/02/2016)*”;
 - ✓ il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con delibera del 3 ottobre 2013, ha proposto l'attivazione della procedura di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/G1 (Diritto penale), settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto penale), precisando che il Consiglio avrebbe deliberato in via definitiva entro il 7 ottobre 2013, dopo aver acquisito i prescritti pareri.
- atteso che il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nella seduta del Senato Accademico del 9 ottobre 2013, ha precisato che il Dipartimento non avrebbe attivato le procedure valutative nel corso del corrente anno;
- considerato che il Senato Accademico, nella seduta citata, ha espresso parere favorevole:
 - o al computo nella programmazione 2012 dell'assunzione di due Professori Ordinari (pari a 0,6 Puntii Organico);
 - o all'attivazione delle procedure valutative, ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 per i due posti di Professore Ordinario nel seguito indicati:
 - ✓ Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea);

- ✓ Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa: settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica);
- preso atto delle delibere con le quali i Dipartimenti interessati ad assumere gli idonei entro il corrente anno hanno chiesto l'attivazione delle procedure valutative come nel seguito indicato:
- il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con delibera del 24 ottobre 2013, ha destinato un posto di ruolo di prima fascia al settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea) e, contestualmente, proposto la copertura tramite procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata a Professore associato in servizio presso l'Ateneo, idoneo nel ruolo di prima fascia ai sensi della legge 210/98;
- il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, con delibera del 29 ottobre 2013, ha destinato un posto di ruolo di prima fascia al settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica) e, contestualmente, proposto la copertura tramite procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata a Professore associato in servizio presso l'Ateneo, idoneo nel ruolo di prima fascia ai sensi della legge 210/98;
- tenuto conto che per ciascuna assunzione nella qualifica di Ordinario di Professori già in servizio nell'Ateneo con la qualifica di Associato, sarà imputato un costo, in termini di Punti Organico, pari alla differenza tra il ruolo di appartenenza e quello di nuova nomina (0,30) e che, pertanto, l'assunzione in servizio dei due idonei per i quali è pervenuta la richiesta da parte dei Dipartimenti interessati avrebbe un valore di 0,6 Punti Organico;
- quantificato per i due passaggi a Professore Ordinario il maggior costo a carico dell'Amministrazione, da allocare nel bilancio di previsione per l'anno 2014;
- considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del predetto D.lgs. 49/2012, *“per gli atenei con una percentuale di Professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei Professori il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei Professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- verificato che al 31 dicembre 2012 la percentuale di Professori di prima fascia risulta superiore al 30 per cento del totale dei Professori di ruolo in servizio;
- atteso che un Professore Ordinario ha già assunto servizio il 1° gennaio 2013 ed un altro lo assumerà dal prossimo 1° novembre;
- preso atto che sono in fase di completamento le procedure per la chiamata di due ricercatori, vincitori del bando ministeriale per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”, per i quali è previsto un contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, e che la relativa pratica sarà sottoposta agli Organi il prossimo mese di novembre;
- considerato che a garanzia di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, della legge 240/2010 sono state bandite 5 procedure selettive, riservate ad esterni, nell'ambito del Piano Straordinario Associati, due delle quali già concluse e tre tuttora in fase di espletamento;
- avuto riguardo di quanto emerso nel corso della discussione in ordine all'imputazione dei Punti organico sulle disponibilità dei dipartimenti e sulla programmazione del 2012,

DELIBERA

1) l'attivazione delle procedure valutative di due posti di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 240/2010, per i Dipartimenti e i settori nel seguito indicati:

- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea);
- Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa: settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica);

2) di imputare i Punti organico totali, pari a 0.6, alla programmazione 2012, o ad altra programmazione precedente nel caso in cui ciò si rendesse possibile, per l'assunzione di due Professori Ordinari già in servizio nel ruolo di Professore Associato. I Punti organico di cui sopra graveranno su ciascuno dei due dipartimenti citati per lo 0.2, per un totale di 0.4 Pu.Or., mentre della parte restante, pari a 0.2 Punti organico, si farà carico l'Ateneo;

3) di destinare, nell'ambito della programmazione del triennio 2013/2015, i punti organico necessari all'attivazione di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sul punto 18 dell'O.D.G. **«INSEGNAMENTI PRESSO SEDI DECENTRATE PER I QUALI SIA IN ATTO UNA SPECIFICA CONVENZIONE - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA ORARIA DEI RICERCATORI»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione*

- nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, e in particolare l’articolo 114;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l’articolo 6 “*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*”, comma 4;
 - visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare quanto previsto all’articolo 11, comma 3: “*Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell’adunanza immediatamente successiva.*”;
 - preso atto del “*Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato*”, emanato con decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313;
 - preso atto, altresì, della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 settembre 2012, in ordine alla definizione dell’importo della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno per ciascuna ora di didattica frontale, nella misura di 20 euro lordi per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15;
 - visto il verbale della Commissione didattica d’Ateneo relativo alla riunione del 14 ottobre 2013 in merito al pagamento dei Ricercatori di ruolo per insegnamenti svolti presso sedi decentrate dei Corsi di studio, per le quali sia in atto una specifica convenzione;
 - ritenuto opportuno prevedere una retribuzione aggiuntiva maggiorata per i Ricercatori che svolgono insegnamenti presso sedi decentrate dei Corsi di Studio o delle Sezioni formative delle lauree delle professioni sanitarie, per i quali sia in atto una specifica convenzione, in considerazione del maggior impegno richiesto e del fatto che tale retribuzione non grava sul bilancio d’Ateneo ma su fondi esterni;
 - visto il Decreto rettorale 17 ottobre 2013, n. 1101, con il quale è stata prevista e definita la maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria per i Ricercatori che hanno svolto insegnamenti presso sedi decentrate nell’anno accademico 2012/13, per i quali sia in atto una specifica convenzione, entro i limiti di cui all’articolo 114, comma 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, attualmente pari a 35,47 euro lordo percipiente e a 47,06 euro lordo amministrazione;
 - ravvisata la sussistenza delle ragioni di urgenza che hanno indotto l’adozione del provvedimento citato in applicazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 3, dello Statuto;
 - considerata inoltre la necessità di deliberare per gli anni accademici successivi al 2012/13,

DELIBERA

- 1) la ratifica del Decreto rettorale 17 ottobre 2013, n. 1101 e ne conferma la produzione degli effetti dalla data di adozione dello stesso, per quanto riguarda l’anno accademico 2012/13;
- 2) la maggiorazione della retribuzione aggiuntiva oraria, nei limiti di cui all’art. 114, comma 3, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, per i Ricercatori che svolgano insegnamenti presso sedi decentrate dei Corsi di studio o delle Sezioni formative delle lauree delle professioni sanitarie, per i quali sia in atto una specifica convenzione, a decorrere dall’anno accademico 2013/14.

Sul punto 19 dell’O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI – (CNIT)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT);
- vista la nota del 13 giugno 2013 del Prof. Ing. Gianni Vernazza, Presidente del Consorzio che ha invitato a provvedere alla nomina del rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del DINFO del 7 ottobre 2013;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 9 ottobre 2013;
- visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Dino Giuli quale rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) per il triennio 2014 – 2016 .

Sul punto 20 dell’O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIO – ONCOLOGIA (CINBO)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
 - visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Firenze;
 - visto lo Statuto del Consorzio CINBO ;
-

- visto il DR n. 1213 del 18.11.2010 di nomina del Prof. Roberto Mazzanti prossima alla scadenza;
- vista la disponibilità manifestata dal prof. Marco Carini;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre u.s.,
esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Marco Carini quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) per il triennio 2013-2016.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE – CINFAI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota del 9 settembre 2013 del Prof. Antonio Speranza, Presidente del Consorzio, di sollecito alla nomina del rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo del CINFAI;
- visto l'art. 7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere;
- tenuto conto della disponibilità espressa e del curriculum vitae presentato dal Prof. Roberto Udisti;
- tenuto conto della relazione sull'attività dell'Ente presentata dal prof. Udisti;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 9.10.2013;
- visto l'art. 62 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041/93 e successive modifiche;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Roberto Udisti quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere – CINFAI – per il triennio 2014-2016.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO CINECA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il DR n. 1251 del 30.11.2010 di nomina del Prof. Leonardo Casini nel Consiglio Consortile, prossimo alla scadenza;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CINECA del 20 luglio 2012;
- viste le competenze del prof. Marcantonio Catelani;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 9 ottobre 2013;
- visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
delibera

- 1) la nomina del Prof. Leonardo Casini quale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Consortile del Consorzio Interuniversitario CINECA fino all'approvazione del conto economico dell'esercizio 2014;
- 2) la nomina del Prof. Marcantonio Catelani, Presidente di SIAF con decorrenza dal 1° gennaio 2014, quale rappresentante dell'Ateneo fiorentino nel Consiglio Consortile a decorrere dalla cessazione della carica del Prof. Leonardo Casini.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**CHIUSURA DEL CENTRO STUDI “CONDOMINIO E LOCAZIONE”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto il decreto n. 18145 (230) del 21 aprile 2004 di costituzione del Centro Studi Condominio e Locazione;
- vista la nota prot. N. 16288 dell'8/3/2011, con la quale i Direttori dei Centri Studi sono stati invitati a verificare la possibilità di trasformazione del proprio Centro in una delle tipologie organizzative regolamentate dalla normativa vigente;
- vista la delibera del Dipartimento di Diritto dell'Economia del 20 dicembre 2012,
delibera

la disattivazione del Centro Studi Condominio e Locazione a far data dalla delibera del Dipartimento di afferenza.

Sul punto 24 dell'O.D.G. «**CHIUSURA DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto il decreto n. 994 del 29 dicembre 2003 di costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni sociali;
- considerata la mancanza di attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni Sociali;
- considerato che, a causa della riorganizzazione dipartimentale disegnata dalla legge 240/2010, il Dipartimento di Diritto per l'Economia e il Dipartimento di Scienze aziendali sono stati disattivati in data 31 dicembre 2012;
- vista la delibera del Dipartimento di Diritto dell'Economia del 20 dicembre 2012,

delibera

la disattivazione del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Organizzazioni sociali e la conseguente disattivazione a far data dalla delibera del Dipartimento di Diritto dell'Economia.

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO PER LE RIVISTE SCIENTIFICHE DELL'ATENEO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Regolamento per le riviste universitarie;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013 trasmesso con nota prot. n. 70509 del 21.10.2013;
- avuto riguardo delle osservazioni formulate in seduta in riferimento al c. 2, dell'art. 12,

delibera

l'approvazione del Regolamento per le riviste scientifiche dell'Ateneo apportando al c. 2 dell'art. 12 la seguente modifica:

cassare la parola "ANVUR" e sostituire con "*dagli organismi di valutazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente*"

Il regolamento approvato, nonché il preambolo da riportare sul decreto di emanazione, risulta pertanto il seguente:

Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo

Il Rettore

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze
- Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità
- Visto il vigente Regolamento per le Riviste Universitarie
- Visto il parere della Commissione Affari Generali del 30 settembre 2013 e del Comitato Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del ... e del Senato Accademico del.....

Art. 1) - Finalità

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare le *riviste* e le *pubblicazioni periodiche* a carattere scientifico di **proprietà** dell'Università degli Studi di Firenze nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo.

Art. 2) - Definizioni

1. Sono intesi, per *riviste* e *periodici*, i prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo o informatico destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. La diffusione di tali stampati potrà avere cadenza settimanale, mensile o modulata comunque nel tempo.

2. La *testata* identifica il prodotto editoriale ed è composto dalla denominazione attribuita al prodotto editoriale.

Art. 3) - Attivazione di riviste

1. I Dipartimenti possono promuovere, senza oneri per l'Ateneo ed ai sensi del presente regolamento, la pubblicazione o la diffusione via internet di riviste scientifiche. Una volta debitamente autorizzate, le testate restano di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.

Art.4) - Procedura di attivazione

1. La promozione di una nuova rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La delibera definisce la denominazione, le finalità scientifiche, le previsioni di finanziamento e di spesa, l'editore ovvero le modalità di diffusione via internet, la periodicità della rivista, le procedure di valutazione tramite referee e di accettazione di articoli, saggi e altri contributi scientifici di norma basate su criteri di "peer review", nonché gli organi direttivi della rivista stessa e le modalità della loro composizione ai sensi dell'art. 5, assicurando, anche attraverso la partecipazione di studiosi di altre università italiane e straniere, l'alto livello scientifico della testata.

2. L'istituzione della rivista è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

3. Le riviste e i periodici di proprietà dell'Università di Firenze sono soggetti alla registrazione secondo le modalità previste dalla legge.

4. Qualsiasi variazione anche di uno degli elementi necessari per la registrazione, comporta l'obbligo, in capo al

proprietario di effettuare una nuova dichiarazione al Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la registrazione.

Art.5) - Organi della rivista

1. Sono organi della rivista:
 - il Direttore scientifico
 - il Comitato scientifico-editoriale
 - il Direttore responsabile.
2. Le cariche di Direttore scientifico e Direttore responsabile possono coincidere. Entrambi sono membri di diritto del Comitato scientifico-editoriale.
3. Le modalità di designazione del Direttore scientifico e del Direttore responsabile, nonché dei membri del Comitato scientifico-editoriale sono definite nella delibera istitutiva.

Art.6) - Sede della rivista

1. La sede della rivista coincide con la sede del Dipartimento che ne ha promosso l'attivazione; ad esso spettano tutti gli atti di gestione dei fondi connessi alla rivista. Tutte le operazioni di entrata e uscita dovranno risultare nel bilancio dell'unità amministrativa. Le spese sono disposte su proposta del Direttore scientifico della rivista.

Art. 7) – Direttore Scientifico

1. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore a seguito di proposta del Dipartimento; deve trattarsi comunque di un docente di un Ateneo italiano o straniero. Se trattasi di un docente dell'Ateneo fiorentino potrà compiere le attività di cui ai commi 2 e 3, altrimenti il Direttore dovrà avvalersi della collaborazione del Direttore della Struttura a cui afferisce la rivista e del responsabile amministrativo.
2. Il Direttore scientifico presiede il Comitato scientifico-editoriale e rappresenta scientificamente la rivista. E' preposto alla gestione della rivista sia sul piano culturale e redazionale che amministrativo e contabile. Per la valutazione dei lavori da pubblicare il Direttore si avvale dei membri del Comitato della rivista che opera di norma con criteri di "peer review". Per l'attività redazionale ed amministrativo-contabile il Direttore si avvale del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la rivista e di eventuale altro personale universitario o appartenente ad Enti convenzionati con l'Università.
3. Alla fine di ciascun anno il Direttore scientifico predisponde una relazione ai sensi del successivo art. 10.
4. Il Direttore scientifico dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni o per limiti di età.

Art. 8) – Comitato scientifico-editoriale

1. I membri del Comitato scientifico-editoriale devono essere scelti tra studiosi particolarmente qualificati della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce. Durano in carica per un massimo di 5 anni, la carica può essere rinnovata.
2. Nel Comitato scientifico-editoriale deve essere assicurata una congrua rappresentanza di docenti dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 9) – Direttore responsabile

1. Al Direttore responsabile competono i diritti-doveri previsti dalla normativa vigente sulla stampa e gli obblighi di registrazione della rivista.
2. Può essere nominato chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 47/48

Art.10) – Funzionamento

1. Gli organi della rivista assicurano: la regolare periodicità della rivista, l'attribuzione alla rivista del codice ISSN (*International Standard Serial Number*), il rigore delle procedure di revisione adottate, l'istituzione di un apposito sito internet della testata, la possibilità di rendere accessibile, in tutto o in parte, la versione digitale della rivista agli utenti (c.d. open access), nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti fissati in sede di valutazione nazionale, ovvero necessari per garantire la più efficace diffusione ed internazionalizzazione della rivista, quale l'assegnazione del codice DOI.
2. Ogni finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della rivista è assegnato al Dipartimento che ne ha promosso l'attivazione. Le deliberazioni di spesa proposte dagli organi della rivista sono assunte dagli organi del Dipartimento che ne ha promosso l'attivazione ai sensi dei relativi regolamenti.

Art.11) - Relazione sull'attività svolta

1. Ogni anno il Direttore scientifico predisponde una relazione sull'attività scientifica ed editoriale svolta, ed un rendiconto dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate, nonché un resoconto dettagliato sull'impiego delle procedure di valutazione mediante referee dei contributi scientifici. La relazione è sottoposta per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento che ha promosso l'attivazione della rivista e viene pubblicata sul sito internet della rivista stessa.

Art.12) – Cessazione

1. La cessazione della rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ne ha promosso l'istituzione. La delibera è comunicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Costituisce in ogni caso causa di cessazione della rivista il mancato inserimento, ovvero il venir meno

dell'inserimento già conseguito, negli elenchi delle riviste scientifiche tenuti dagli organismi di valutazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente ai fini della valutazione e dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art.13) - Inventario delle riviste esistenti

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti comunicano al Rettore il numero e la denominazione delle riviste istituite o finanziate sui propri bilanci, con le indicazioni richieste dall'art. 4 c. 1.

Art.14) - Adeguamento delle riviste esistenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le riviste esistenti adeguano i propri organi interni ed i requisiti della testata, così come rispettivamente previsto alla disciplina di cui agli artt. 5 e seguenti.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATENEO DEI DIPARTIMENTI, EMANATO CON DECRETO RETTORALE 23 LUGLIO 2012, N. 621 – PROT. N. 97284 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETO RETTORALE 17 LUGLIO 2013, N. 721 - PROT. N. 50966**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con decreto rettorale, 23 luglio 2012 – prot. n. 97284 e successivamente modificato con decreto rettorale 17 luglio 2013, n. 721 - prot. n. 50966;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 16 ottobre 2013;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

esprime parere favorevole

sulla modifica all'art. 12 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che con l'introduzione del comma 3.bis risulta così formulato:

“1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore eleggono al loro interno, separatamente, le loro rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento nella misura del 15% del numero totale dei professori e ricercatori componenti Consiglio, con modalità previste da apposito Regolamento di Ateneo.

2. Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei dottorandi sia, rispettivamente, inferiore ovvero pari o superiore a cinque. E' facoltà del dottorando avanzare motivata richiesta al Collegio dei Docenti di esercitare l'elettorato attivo e passivo presso il Dipartimento nel quale svolge in via prevalente la propria attività formativa. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che del Consiglio di Dipartimento faccia parte una rappresentanza degli specializzandi entro il limite previsto per la rappresentanza dei dottorandi.

3. I titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nella stessa misura di cui al comma 2.

3bis. Se nella medesima persona si sommano lo status di dottorando senza borsa e di assegnista di ricerca sarà onere dello stesso, ai soli fini elettorali, esercitare l'opzione per l'una o l'altra rappresentanza nel momento in cui si verifica tale presupposto.

4. Per quanto attiene alla elezione delle rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli specializzandi trova applicazione l'articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto e l'articolo 11 comma 4 del presente regolamento.

5. La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni e decorre dalla data della loro proclamazione.”

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E AFFITTO RELATIVO AL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “S. CRESCI”, POSTO IN LOCALITÀ S. CRESCI IN VALCAVA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- richiamate le precedenti delibere del 27.12.2002 e del 28.02.2003 che disponevano, tra le altre cose, l'alienazione del complesso immobiliare denominato “San Cresci”;
- preso atto che detto complesso immobiliare è posto nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) in località San Cresci in Valcava (tratto dal Bollettino Ufficiale dell'Università n. 11 novembre 2003);
- preso atto che due precedenti aste pubbliche per la vendita del suddetto complesso, al prezzo base rispettivamente di € 7.150.000,00 e € 7.257.250,00, sono andate deserte;
- visto che con propria delibera del 15.12.2006 il Consiglio di Amministrazione rigettava due offerte pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso di vendita mediante trattativa privata in quanto non ritenute congrue;
- preso atto che successivamente la società Costruzioni Dorcapal Srl con sede in San Casciano in Val di Pesa (Fi) in data 16.05.2007 ha presentato un'offerta (integrata in data 14.06.2007) proponendo di acquistare il bene in questione al prezzo di € 5.800.000,00 (cinquemilionioctocentomila/00);
- preso atto che con precedente delibera del 29.6.2007, il consiglio di amministrazione ha ritenuto che il prezzo

offerto dalla suddetta società si discostasse notevolmente dal valore di stima e, pertanto, ha reputato necessario fare un ulteriore riscontro di mercato disponendo di procedere a nuova trattativa privata con una base d'asta diminuita del 10% rispetto al valore di stima, quindi pari ad € 6.435.000,00;

- visto che in data 16.07.2007 è stato redatto apposito avviso di vendita mediante trattativa privata;
- preso atto che in data 11.09.2007 è pervenuta, entro i termini, l'offerta del Sig. Roberto Bandinelli, pari ad € 6.451.000,00 presentata a nome proprio o di persona da nominare;
- richiamata la precedente delibera del 28.09.2007 da cui risulta l'accettazione dell'offerta presentata dal Sig. Bandinelli per un importo complessivo di € 6.451.000,00 (seimilioni quattrocentocinquanta mila);
- preso atto che l'offerente ha nominato in data 19 ottobre 2007 quale parte contraente la società Agricola San Cresci srl, promittente acquirente nel presente atto;
- preso atto che la promittente venditrice già dal 2002 richiese alla Soprintendenza l'autorizzazione all'alienazione dei beni del compendio immobiliare;
- visto che in data 29 ottobre 2007 la Soprintendenza, in ottemperanza al D.Lgs. 42/2004, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo di verifica d'ufficio dell'interesse culturale ai sensi del c. 2 art. 12 del citato decreto;
- considerato che la Soprintendenza ha classificato i poderi "La Rocca", i "Ruderi di Campiano" e i "Ruderi di Seggiano" non di interesse culturale, per i quali pertanto non occorre ottenere l'autorizzazione alla vendita, mentre sono stati dichiarati immobili di interesse culturale e pertanto per gli stessi è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita: Villa Gondi, ex Fattoria e annessi, Podere "Spedale", Podere "Vitignano", Podere "Ontaneta", Cappellina denominata "Santa Margherita", Podere "Palagina", porzione della Canonica di S. Cresci, e Ruderi denominati "Borghetto";
- preso atto che è stato richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di inoltrare un'ulteriore richiesta di verifica di interesse culturale anche per tutti i terreni (superfici agrarie e forestali) non direttamente di pertinenza delle case coloniche e della Villa;
- preso atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nota del 12 aprile 2011, ha segnalato una potenziale possibilità di presenza di reperti archeologici per i seguenti terreni:
 - o La particella catastale 99 del foglio 116;
 - o Le particelle catastali 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113 e 114 del foglio 116;
 - o Le particelle catastali 39 e 65 del foglio 121 e la particella catastale 78 del foglio 122;
 - o Le particelle catastali 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del foglio 123;
 - o Le particelle catastali da 2 a 15 e da 20 a 61 (salvo la 51) del foglio 124;
- preso atto che il procedimento di verifica di interesse culturale per i restanti terreni non è stato ancora concluso da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonostante i solleciti inviati;
- preso atto che nei primi mesi dell'anno 2008 fu trasmessa la bozza del contratto preliminare di compravendita al promittente acquirente e successivamente, su richiesta di quest'ultimo, fu inviato allo studio legale Bruni, in data 8 agosto 2008, e che in data 7 ottobre 2008 le parti si incontrarono per discutere circa l'opportunità di fare alcune modifiche e integrazioni all'atto;
- preso atto che in tale sede la parte promittente acquirente richiese l'immissione in possesso anticipato del complesso immobiliare alla data di sottoscrizione dell'atto preliminare di compravendita, in quanto, nel frattempo, erano stati commessi furti in alcuni dei suddetti beni;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 5 dicembre 2008 in relazione all'immissione in possesso anticipata in considerazione anche della difficoltà per la parte promittente venditrice di impedire occupazioni abusive o appropriazioni indebite;
- preso atto delle ulteriori eccezioni poste dalla controparte relativamente al podere "Ontaneta" ed altri terreni agricoli che risultavano occupati dalla famiglia Baggiani con contratto agrario scaduto, ed inoltre che il valore del compendio, in considerazione dell'avanzato stato di degrado rispetto alla data di accettazione dell'offerta (28 settembre 2007) risultava da rivedere;
- preso atto che la lite pendente era stata indicata nell'avviso di vendita;
- preso atto che per questi motivi, in considerazione anche del notevole scambio di corrispondenza fra le parti, l'Università ha ritenuto di dover richiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato;
- preso atto del contenuto del parere della stessa, del 22 giugno 2011, che ha ritenuto che:
 - o la controparte non possa pretendere una modifica alla proposta già formulata, nel senso di richiedere l'immobile libero da persone e cose;
 - o in relazione alla riduzione del prezzo, in considerazione dell'avanzare dello stato di degrado del compendio immobiliare, potrebbe essere riconosciuta soltanto una minima riduzione per il fatto che l'Università, essendo rimasta per tutto questo tempo proprietaria, è stata onerata della manutenzione dello stesso;
- visto che in data 24 gennaio 2012 è stata emessa la sentenza n. 4509/11 del Tribunale di Firenze, Sezione agraria, con la quale è stato stabilito che il rapporto di affitto del sig. Franco Baggiani, coltivatore diretto, verrà a scadere il 10 novembre 2012;

- vista la nota prot. 43297 del 14/06/2012, la scrivente amministrazione intimava formalmente la Società Agricola San Cresci s.r.l. a stipulare il preliminare di compravendita relativo al complesso immobiliare *de quo*, pena incameramento definitivo della cauzione versata e salva qualunque azione per il risarcimento del maggior danno subito;
- preso atto che in riscontro alla suddetta diffida ad adempiere il legale della Società Agricola San Cresci s.r.l. eccepiva con nota prot. 75991 del 10/07/2012 un preteso inadempimento da parte dell'Università di Firenze in ordine alla vendita del complesso e proponeva la risoluzione della proposta di acquisto con contestuale restituzione in unica soluzione della somma di € 321.750,00 trattenuta dall'Università a titolo di cauzione;
- preso atto che in data 4 dicembre 2012 perveniva una nota della parte promittente acquirente, con la quale venivano quantificati i danni al complesso immobiliare di S. Cresci, dovuti all'avanzare dello stato di degrado, per oltre € 500.000,00, e viene proposta una rateizzazione di tale cifra per la durata di dieci anni, senza interessi;
- richiamata la precedente delibera del 14 dicembre 2012, con la quale veniva dato mandato al Direttore Amministrativo di stipulare un accordo transattivo che prevedesse l'acquisto da parte della Società Agricola S. Cresci srl del complesso immobiliare di S. Cresci al prezzo di € 6.451.000,00 da pagarsi in ratei annuali nell'arco di dieci anni senza interessi, a fronte di idonee garanzie sull'immobile e previa valutazione del testo dell'accordo da parte del consiglio di amministrazione;
- richiamata la precedente delibera del 24 maggio 2013, con la quale veniva approvato l'accordo di futura vendita del complesso immobiliare S. Cresci, alle condizioni citate in premessa;
- visto che tale accordo non è stato approvato dall'assemblea della società agricola S. Cresci ma che comunque, dopo lunghe trattative, le parti sono addivenute alla creazione di un nuovo atto che consiste nel contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto;
- considerato che tale contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto prevede maggiori garanzie per l'Università, in particolare: l'iscrizione di una ipoteca a garanzia del residuo saldo, la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone di affitto e infine la facoltà della parte acquirente di acquisire il complesso immobiliare anche nel caso in cui non venga liberato dalla famiglia Baggiani entro i dieci anni di validità del contratto, e contestualmente l'obbligo della parte acquirente di acquistare anche il podere Ontaneta, entro 120 giorni dalla sua liberazione da persone, cose e animali, per il rimanente prezzo di € 1.633.350,00;
- considerato che, allo stato attuale, risulta quindi conveniente anche per l'amministrazione accettare il nuovo contratto proposto, per un corrispettivo definitivo di € 5.805.100,00, per evitare, nel caso di revoca della proposta di acquisto, sia ulteriori spese dovute all'espletamento di una nuova procedura di gara, sia un mancato o un inferiore guadagno nel caso tale procedura andasse deserta o fosse aggiudicata per un importo notevolmente inferiore a quello dell'attuale offerta;
- avuto riguardo delle osservazioni emerse nel corso della discussione in riferimento al diritto di prelazione che i proprietari confinanti potrebbero esercitare e alle clausole di garanzia di cui all'art. 7 del contratto in esame;
- nelle more della definizione del contenzioso in essere con l'occupante precario della casa colonica con annessi terreni denominata Ontaneta,

AUTORIZZA

la concessione in affitto alla società Agricola S. Cresci del complesso immobiliare, con esclusione del Podere Ontaneta e della relativa casa colonica, abusivamente occupato dalla famiglia Baggiani. Il canone di affitto viene stabilito in € 350.000,00 annui, da pagarsi in un'unica soluzione annuale come segue:

il primo canone entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto e i successivi entro il 10 aprile di ogni anno; i suddetti canoni saranno scomputati dal prezzo totale di compravendita della proprietà. In caso di mancato pagamento anche di un solo canone di affitto il presente contratto si intende risolto; contestualmente al contratto di affitto verrà sottoscritto il contratto preliminare di compravendita, per un corrispettivo definitivo di € 5.805.100,00.

DELIBERA

1. di approvare il contratto preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto relativo al complesso immobiliare S. Cresci, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 3), salvo per quanto riguarda la previsione dell'art. 6 attinente la clausola di risoluzione del contratto nel caso in cui alcuni terreni risultassero oggetto di prelazione da parte di proprietari confinanti, dando mandato al Direttore Generale di avviare una trattativa volta a concordare un limite superiore alla frazione di terreni oggetto di prelazione al di sotto della quale l'importo del canone del contratto di locazione e l'importo del prezzo del contratto di compravendita vengano esclusivamente ridotti in proporzione, ma non rescissi; dà inoltre mandato al Direttore Generale di rivedere le clausole di garanzia di cui al comma 3 dell'art. 7, in modo da ricomprendere nell'effetto risolutivo sia il contratto di affitto sia il collegato preliminare di vendita compra, con acquisizione in via definitiva all'Università della somma depositata a garanzia dell'offerta;
2. di dare mandato alla sottoscrizione del preliminare di compravendita e contestuale contratto di affitto al Direttore Generale, Dott. Giovanni Colucci.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI COSTITUZIONE “ASSOCIAZIONE “CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la bozza di Statuto dell'Associazione “Cluster Trasporti Italia 2020”;
- vista la relazione trasmessa dal Prof. Paolo Toni che ha evidenziato i vantaggi derivanti all'Ateneo;
- visto il parere del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 2 ottobre 2013;
- considerato l'interesse dell'Ateneo alla partecipazione al progetto e i vantaggi derivanti all'Università in termini di attività di ricerca e di finanziamenti da destinare alle borse di dottorato;
- considerato che la quota di adesione all'associazione pari a euro 1.000,00 ed eventuali contributi futuri saranno a carico dei fondi di ricerca del Prof. Paolo Toni presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- atteso il parere del Senato Accademico dell'Università;
- tenuto conto delle considerazioni svolte nel corso della discussione in ordine all'opportunità di cassare la clausola di cui all'art. 21 che prevede la decisione su eventuali controversie in capo ad un Collegio arbitrale e di sostituirla con una clausola di mediazione o con il rinvio al foro competente, così come suggerito dall'Ufficio istruttore,

DELIBERA

1. la costituzione dell'Associazione “Cluster Trasporti Italia 2020”;
2. l'approvazione dello Statuto, così come risulta nel testo allegato al presente verbale (All. 4) a condizione che sia cassata la previsione di cui all'art. 21 con la quale si prevede che eventuali controversie siano decise da un Collegio arbitrale. In sostituzione potrà essere prevista o una clausola di mediazione o il rinvio al foro competente.

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER IN UROLOGIA GINECOLOGICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota del Rettore dell'Università di Perugia del 26 luglio u.s. con la quale si comunicava l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione della riedizione del Master in urologia ginecologica per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, proponendo la prosecuzione della collaborazione con l'Ateneo di Firenze;
- vista la delibera adottata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica il 1° ottobre 2013, con la quale si è deciso di accogliere la proposta di rinnovo della Convenzione con l'Università degli studi di Perugia per la realizzazione del master in Urologia ginecologica;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il vigente *Statuto*,

delibera

di approvare il rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione del master in *Urologia ginecologica*, dando mandato al Rettore di procedere, con una propria nota, ad accogliere la proposta di prosecuzione della collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione.

Sul punto 30 dell'O.D.G. «**DOTTORATO DI RICERCA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA PER I PROGETTI PEGASO 2013 DEI DOTTORATI COSTITUITI IN ATS**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa in ordine all'attivazione dei corsi di dottorato e al bando Pegaso 2013 della Regione Toscana, emanato con Decreto Dirigenziale n. 1534 del 30 aprile 2013;
- visto il testo della convenzione da stipulare per il finanziamento biennale dei quattro dottorati vincitori dei progetti Pegaso 2013 illustrati Nell'istruttoria della pratica;
- visto in particolare l'articolo 10 della convenzione stessa che implica, nelle ipotesi di sospensione, dovuta per legge, della borsa e del corso di dottorato, la copertura finanziaria a carico dell'Ateneo delle mensilità erogate successivamente alla data del 31 dicembre 2015;
- considerati i limiti temporali, compresi quelli inerenti il rimborso delle mensilità erogate, stabiliti dalla convenzione e che, d'altra parte, sono imposti dalle scadenze e dagli adempimenti del Fondo Sociale Europeo;
- attesa la necessità di procedere alla stipula delle convenzioni per il finanziamento biennale dei quattro progetti Pegaso 2013;
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'art. 19;
- visto il D.M. n. 45/2013;
- visto il Regolamento per l'accREDITamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, che si applica dal ciclo XXIX;

- visto il vigente Statuto,

APPROVA

alla luce di quanto precisato in premessa, la convenzione nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 5), da stipulare con la Regione Toscana per il finanziamento biennale dei quattro progetti Pegaso 2013, di cui all'Avviso regionale emanato con Decreto Dirigenziale n. 1534 del 30 aprile 2013, per i dottorati in "Neuroscienze", "Scienze della Terra", "Civil and Environmental Engineering", "Storia delle Arti e dello Spettacolo" e per i quali dovranno essere previste risorse finanziarie aggiuntive a carico dell'Ateneo in relazione alla sospensione, dovuta per legge, del corso di dottorato e alla conseguente erogazione delle mensilità delle borse oltre il limite, fissato nella data del 31 dicembre 2015, al fine di rispettare la scadenza prevista per il Fondo Sociale Europeo.

Sul punto 31 dell'O.D.G. «**ACCORDO QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA NELL'AREA SANITARIA, BIOMEDICA, FARMACOLOGICA E CLINICA FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- preso atto di quanto riportato nell'istruttoria della pratica e tenuto conto delle motivazioni in essa contenute;
- visto il D.Lgs. 502/1992;
- visto il D.Lgs. 517/1999;
- visto lo Statuto dell'Università;
- visto l'Atto Aziendale;
- vista la delibera del Senato Accademico dell'11 settembre 2013,

DELIBERA

di approvare lo schema di accordo quadro tra Azienda e Università come risulta dal documento allegato all'originale del presente verbale (All. 6), nell'ambito dei progetti di ricerca nell'area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali.

Sul punto 32 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DI UN NUOVO SCHEMA QUADRO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON UNIVERSITÀ ESTERE E DEL FAC-SIMILE DI PROTOCOLLO ATTUATIVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo schema quadro per la stipula di accordi di collaborazione culturale approvato dal Senato Accademico il 14 gennaio 2004 e dal Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2004;
- considerato il progressivo e costante incremento degli accordi;
- tenuto conto dell'esperienza maturata grazie alle numerose negoziazioni dei testi con le università partner;
- considerata la mutata realtà degli scambi internazionali;
- vista l'esigenza di snellimento delle procedure di stipula degli accordi internazionali;
- tenuto conto della necessità di agevolare le attività dipartimentali e di standardizzare per quanto possibile le procedure;
- visto il testo dello schema quadro per la stipula degli accordi di collaborazione culturale e scientifica revisionato e reso più snello secondo le attuali esigenze;
- visto il fac-simile di Protocollo attuativo da stipulare a cura dei Direttori di dipartimento per descrivere le modalità di attuazione degli scambi previste dall'accordo quadro;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nelle sedute del 23 aprile 2013 e del 24 settembre 2013;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella seduta del 10 maggio 2013;
- vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze del 9 ottobre 2013;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema quadro per la stipula degli accordi di collaborazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Firenze e le Università estere e il relativo atto aggiuntivo nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 7);
- 2) di approvare il fac-simile di protocollo attuativo che, come previsto dall'art. 2, comma 2, dello schema quadro, può essere stipulato dai Direttori di dipartimento per descrivere le modalità di attuazione degli scambi, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 8).

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ATENEIO – NUOVO REGOLAMENTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il “Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 1097 del 9/12/2005;
- vista la “Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, che contiene le modalità di presentazione delle richieste e di utilizzazione dei fondi, le limitazioni e le esclusioni, gli obiettivi, i requisiti soggettivi, le voci di spesa ammissibili, i criteri di ammissibilità e le priorità/criteri di merito relativi ad ogni azione;
- considerata la necessità di uno snellimento delle procedure di presentazione e di valutazione delle richieste per i richiedenti e per le strutture amministrative;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 24/9/2013, nonché le raccomandazioni da essa formulate;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 16 ottobre 2013;
- presa in esame e attentamente valutata la documentazione trasmessa dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali – Ufficio Relazioni Internazionali,

esprime parere favorevole sul nuovo “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo” nel testo di seguito riportato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, fa propria la raccomandazione della Commissione Ricerca, secondo la quale, al fine di mantenere le finalità previste dall’azione 2 “Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama” si ritiene prioritario individuare un capitolo di bilancio finalizzato, che possa garantire la tracciabilità delle azioni svolte dai dipartimenti in tale ambito, anche a seguito di monitoraggi ex-post, tracciabilità che invece non sarebbe garantita dall’attribuzione ai Dipartimenti di un incremento indistinto sui fondi ex-60%. I relativi fondi saranno quindi trasferiti ai Dipartimenti che li utilizzeranno sulla base di proprie priorità, definite attraverso i competenti organi, ma nel rispetto di apposite linee strategiche formulate dall’Ateneo.

«REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO

Art. 1

Finalità

1. L’Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul piano internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso il finanziamento di apposite azioni previste dal successivo art. 2.

Art. 2

Azioni previste

1. Per le finalità di cui all’art. 1 sono istituite le seguenti 2 azioni:

- Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi internazionali;
- Azione 2 : Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere.

2. I contributi sono destinati ai Dipartimenti e sono prevalentemente finalizzati alla copertura di spese per la mobilità internazionale.

Art. 3

Obiettivi delle azioni

1. Obiettivo dell’Azione 1 è incrementare la partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi promossi da organismi internazionali attraverso l’erogazione di contributi per la copertura delle spese di istruttoria delle proposte progettuali.
2. Obiettivo dell’Azione 2 è favorire l’attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica di Ateneo con Università estere in vigore e stipulati ai sensi dello schema quadro approvato dagli Organi accademici attraverso il sostegno alle spese di mobilità.

Art. 4

Bando annuale per la concessione dei contributi

1. L’attuazione del presente regolamento avviene sulla base di apposito bando da emanare con decreto rettoriale entro il 30 novembre di ogni anno. I contributi sono concessi a seguito della presentazione di richiesta da parte dei docenti/ricercatori, tramite i Dipartimenti di afferenza, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.
2. Il bando conterrà, con riferimento ad ogni azione, i requisiti di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, eventuali limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzazione e rendicontazione dei contributi.

Art 5

Presentazione delle richieste

1. I docenti/ricercatori presentano richiesta di contributo per le azioni 1 e 2 al Dipartimento di afferenza entro il **28 febbraio** di ogni anno esclusivamente tramite apposito applicativo informatico.
2. Entro il **15 aprile** i Dipartimenti devono far pervenire le richieste selezionate, nei limiti previsti dal successivo

art. 6, all'Ufficio Relazioni Internazionali esclusivamente tramite apposito applicativo informatico, allegando la delibera dell'organo di governo del Dipartimento.

Art. 6

Limitazioni ed esclusioni

1. Ogni Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di 5 richieste per ogni azione, ognuna per un importo massimo di € 5.000.
2. Costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento:
 - mancato rispetto delle scadenze di presentazione;
 - trasmissione delle richieste con modalità diverse da quelle previste dal precedente art. 5;
 - mancanza della delibera dell'organo di governo del Dipartimento;
 - irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto.
3. Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale.

Art. 7

Selezione delle richieste

1. La selezione delle richieste avviene in 3 fasi:
 - L'Ufficio Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte dai Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando annuale.
 - Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e presieduta dal Prorettore competente, valuta le richieste e formula la propria proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili.
 - Il Senato Accademico delibera l'ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo contributo.

Art. 8

Assegnazione e utilizzazione dei fondi

1. I fondi sono assegnati ai Dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico.
2. I fondi devono essere utilizzati (impegnati e spesi) entro la fine dell'esercizio finanziario successivo alla delibera di assegnazione del Senato Accademico.
3. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza per l'utilizzazione dei fondi, i Dipartimenti assegnatari inviano all'Ufficio Relazioni Internazionali un consuntivo di spesa, utilizzando l'apposita procedura on-line.
4. Non è possibile il trasferimento dei contributi da un'azione all'altra.
5. Non sono ammesse proroghe dei fondi assegnati, salvo casi specifici previsti dal bando annuale.
6. Nel caso di non utilizzo totale o parziale dei contributi assegnati entro la scadenza prevista dal bando annuale, i fondi confluiranno nel bilancio unico di Ateneo e saranno destinati a specifiche iniziative di internazionalizzazione sulla base di delibera degli organi di governo dell'Ateneo, previa proposta del Rettore.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Esso sostituisce il Regolamento emanato con decreto rettorale n.10979 dicembre 2005.

Firenze,

Il Rettore»

Alle ore 13,10 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giovanni Colucci

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Tesi